

Il Doganalista

n. 5 Settembre-Ottobre 2026





grafica • tipografia
piano e in continuo
gadgets pubblicitari
regalistici • cancelleria

SCARICA DAL NOSTRO

SITO

www.socgm.com

NELLA SEZIONI

"Cataloghi"

IL DEPLIANT SPEDIZIONIERI

CON TUTTI I NOSTRI

ARTICOLI PER

IL TUO SETTORE



SOCIETÀ GM S.R.L.
35132 Padova
Via T. Vecellio, 38 C
Telefono 049 600133
Telefax 049 600133
info@socgm.com
www.socgm.com



MD 160 - Modello INF 2

MD 186 - Modello INF 3

MD 171 - Modello INF 4

MD 185 - Modello INF 5

**MD 168 - Dichiarazione
di trasporto (o transito)
intracomunitario di
armi, munizioni,
materiale bellico ed
altri materiali
militari.**



**Calendari olandesi,
da banco, tritici e illustrati
personalizzati a colori**



**Modelli ATR e EUR 1
anche in formato A4
per stampanti laser**

Questo numero della rivista include uno speciale inserto dedicato al lavoro svolto dalla Commissione di studio del CNSD Regimi e Contenzioso: "il nuovo Codice Doganale dell'Unione Europea".

editoriale 2

Ciao Walter...

di Giuliano Ceccardi

primo piano 3/8

...grazie...

di Mauro Lopizzo

...una vita al servizio della professione e dei colleghi

di Paolo Pasqui

Le misure restrittive dell'UE ...

di Luciana De Angelis
Lucilla Raffetto

fisco 9/13

Lavoro forzato e supply chain

di Gianluca Sigismondi
Giuseppe Colombo

professione 14/16

Il PPWR alla frontiera ...

di Marco Sella

dogane 17/28

Sicurezza dei prodotti

di Carlo Leopardi

La dogana del futuro

di Paolo Pasqui

Olio EVO

di Mauro Lopizzo

giurisprudenza 29/36

Il nuovo CDU: tutte le novità ...

di Sara Armella
Tatiana Salvi

ADM: ammissione temporanea imbarcazioni da diporto extra-UE

di Valentina Picco
Cristina Zunino

Regolamento contro il lavoro forzato: in vigore ... oggi?

di Stefano Comisi

osservatorio 37/42

Giurisprudenza unionale e nazionale

di Alessandro Fruscione

Ciao Walter.... grazie!



Nel corso della sua lunga attività, Walter ha ricoperto incarichi di grande responsabilità e prestigio. La sua prolungata presenza nel Consiglio Nazionale, la presidenza dell'Associazione Veneta, la direzione del nostro giornale e l'organizzazione di importanti convegni testimoniano un impegno costante, vissuto con passione, competenza e autentico spirito di servizio. Per lui ogni incarico non era un riconoscimento personale, ma un'occasione per contribuire concretamente alla crescita, alla tutela e al prestigio della professione.



Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XL - n. 5 - Settembre-Ottobre 2026

Direttore Responsabile: Ceccardi Giuliano

Comitato di Redazione: Ceccardi Giuliano, De Crescenzo Domenico, Distefano Rossana, La Rosa Giovanni, Laudisio Michele, Lopizzo Mauro, Mestieri Marica, Monti Alessandro, Umile Lucia.

Coordinatore editoriale: Zagarese Liana

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28 - C.F. 80063790580

Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it - **Pec:** cnsd@pec.cnsd.it

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Ciao Walter ...

Ciao Walter,

ricordo con commozione il tuo editoriale del 2021: "Dal 1985 ad oggi sempre con orgoglio" nel quale sottolineavi : "Dal 1985, anno nel quale il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha accolto la mia proposta di realizzare un periodico a carattere tecnico, culturale e professionale che diventasse pubblicazione editoriale ufficiale della Categoria, ho avuto l'onore di essere Direttore responsabile di quella che tutt'oggi resta una rivista ad alto contenuto informativo: Il Doganalista".

Nell'occasione, io appena nominato tuo successore scrissi:

Ci siamo, ho afferrato il testimone e ne ho subito avvertito il "peso", correre la frazione successiva, dopo colui che nel 1985 aveva proposto al Consiglio Nazionale la realizzazione del periodico e ne ha assunto il ruolo di Direttore Responsabile per tutti questi anni, non è sicuramente cosa semplice.

Oggi questo "peso" è ancora più gravoso...

Pur essendo commosso, pensando a te, mi viene naturale sorridere, il sorriso non mancava mai sulle tue labbra.

Ricordo che in alcune occasioni particolari premiavi i colleghi meritevoli con il tuo "Leone d'oro" e in una di questa circostanza, un collega ti chiese: Giuliano non lo premi?

Tu mi guardasti poi rivolgendoti a tutti i colleghi presenti, con il sorriso sulle labbra sentenziasti:

"Prima se lo deve meritare".

Sono passati diversi anni ma ricordo il momento come fosse appena successo, le tue parole sono state per me sprone ad impegnarmi al massimo e sempre lo saranno.

Nel tuo scritto hai poi sottolineato:

Per tale successo, è mio dovere e mio onore ricordare oggi tutti coloro che negli anni mi hanno affiancato e con grande entusiasmo, competenza e dedizione hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto.

Posso confermare con entusiasmo che avete creato un gruppo fantastico, ringrazio tutti per avermi accolto e mi unisco ai tuoi complimenti per la professionalità e la dedizione di ogni singolo componente.

Ti ringrazio, per tutti i consigli, stringati ma importantissimi.

L'ultima volta che ci siamo incontrati mi hai detto: "Mi raccomando, gli articoli devono essere corti, ricordatelo".

Carissimo, hai tracciato un solco fondamentale per la nostra professione, ora sta a noi, far sì che possano nascere i frutti sperati, GRAZIE!!!

Ciao Direttore, nella speranza di essere uno dei tuoi prescelti per la prossima consegna del tuo "Leone d'Oro" ti abbraccio.

Giuliano Ceccardi

... grazie ...

I CNSD ha voluto ringraziare Walter Orlando con un elogio funebre durante il rito religioso presso l'iconica Basilica dei Frari di Venezia con la partecipazione del sottoscritto che a nome del Presidente Dr. Domenico de Crescenzo, dei Consiglieri, dei Revisori, e del gruppo della Segreteria, ha espresso sentimenti di cordoglio e di vicinanza alla Famiglia Orlando, con un abbraccio particolare alla cara collega Michela, fiore all'occhiello di Walter.

Walter sin dal triennio 1977/1979 è stato membro della Giunta Esecutiva del CNSD ed ho avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzare i suoi provvidenziali consigli, quando nel triennio 1998/2000 sono stato eletto al CNSD, ero neofita.

Ricordo il suo sguardo eloquente ed espressivo che comunicava idee, disappunti, talvolta con ironia associata al linguaggio veneziano.

Ha interpretato il suo ruolo con equilibrio, onestà intellettuale e determinazione, a volte sanguigno, sinonimo di passione e non di cattiveria.

Diceva "La Rabbia ci rende ciechi e pazzi e con essa vola via la ragione", frase presa in prestito dall'umanista Piero Aretino che Walter ha riportato nell'editoriale de "Il doganalista" in occasione del suo articolo "Il sogno non può infrangersi".

Walter ha ricoperto ruoli apicali al CNSD, all'ANASPED e grazie alla sua vena diplomatica riusciva a trovare le "Note

dell'armonia" per mitigare i caratteri battaglieri dei Presidenti del CNSD De Mari, dell'ANASPED Gabella, dell'ASSOCAD Benediti.

Promuoveva il dibattito delle idee con il seme dell'amore a favore della categoria. Sì, proprio "quell'amore che move il sole e l'altre stelle", scusatemi per la divagazione poetica, disturbando Dante Alighieri.

Encomiabile il volume scritto da Walter "Lo Spedizioniere Doganale – Doganalista" che ripercorre la strada che ha seguito nel tempo la categoria, fornendo idee ed auspicando la valorizzazione del doganalista.

Meritevole di nota, la guida professionale, l'equilibrio delle informazioni e la qualità dei contenuti, gestiti da Walter in veste di Direttore Responsabile del periodico "Il Doganalista", sempre nel rispetto della libertà di pensiero.

Mi avvio alla conclusione, evidenziando una citazione significativa, fornitami da Michela: "Papà sino all'ultimo è rimasto un doganalista, perché aveva appena corretto la bozza di una relazione da presentare ad un convegno", aggiungo: esprimendo sino alla fine sentimenti di passione, pulsioni, così come Francesco Guccini metteva in musica gli stessi sentimenti con un linguaggio universale.

Concludo questo breve elogio, in memoria alla immortalità di Walter, con il messaggio: lunga vita ai doganalisti, perché quello che sta accadendo ha sfumature complesse.

Mauro Lopizzo

... una vita al servizio della professione e dei colleghi

In questo torrido agosto ci ha lasciati Walter Orlando, collega, amico e figura storica della nostra professione. La sua scomparsa ci colpisce profondamente e priva la nostra categoria di una presenza autorevole, equilibrata e generosa, capace per molti anni di offrire un contributo prezioso alla vita professionale e associativa, tanto a livello nazionale quanto nel territorio veneto.

Nel corso della sua lunga attività, Walter ha ricoperto incarichi di grande responsabilità e prestigio. La sua prolungata presenza nel Consiglio Nazionale, la presidenza dell'Associazione Veneta, la direzione del nostro giornale e l'organizzazione di importanti convegni testimoniano un impegno costante, vissuto con passione, competenza e autentico spirito di servizio. Per lui ogni incarico non era un riconoscimento personale, ma un'occasione per contribuire concretamente alla crescita, alla tutela e al prestigio della professione.

Walter amava profondamente il proprio lavoro. Lo svolgeva con serietà, rigore e consapevolezza, senza mai dimenticare che dietro ogni ruolo, ogni decisione e ogni questione professionale vi sono sempre persone, storie e difficoltà da comprendere.

In un tempo nel quale non è sempre facile distinguere l'interesse collettivo da quello individuale, egli ha saputo anteporre, in ogni circostanza, le esigenze della categoria alle proprie aspirazioni personali. Lo ha fatto con naturalezza e discrezione, senza cercare visibilità, ma con la fermezza serena di chi considera l'impegno associativo un dovere e una responsabilità.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel

panorama nazionale, ma ancora più profondo è il vuoto che Walter lascia nel nostro Veneto, dove la sua presenza ha rappresentato a lungo un punto di riferimento. Mancheranno la sua esperienza, la lucidità con cui sapeva affrontare anche le situazioni più complesse e la capacità di esprimere opinioni ponderate, mai dettate dall'impulso o dalla convenienza del momento.

A me mancherà soprattutto l'amico. Non potrò più affidarmi ai suoi consigli, sempre saggi, sereni e preziosi, né ritrovare in lui quella disponibilità all'ascolto che rendeva ogni confronto più semplice e ogni difficoltà meno pesante.

Walter possedeva il raro dono di saper essere autorevole senza imporsi, presente senza invadere, vicino senza chiedere nulla in cambio.

Ma ciò che più di ogni altra cosa ricorderemo è la sua profonda umanità. Walter era un uomo generoso, sensibile e dotato di una straordinaria capacità di comprendere le persone.

La sua empatia non rimaneva confinata alle parole: in numerose occasioni lo ha portato a sostenere concretamente, anche materialmente, colleghi che attraversavano momenti di difficoltà. Lo faceva con riservatezza, senza attendersi riconoscimenti, perché aiutare gli altri apparteneva semplicemente al suo modo di essere.

Rimangono il ricordo del suo esempio, la gratitudine per tutto ciò che ha saputo donare alla professione e l'affetto sincero di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui una parte del proprio cammino.

Grazie, Walter, per il tuo impegno, per la tua amicizia e per la lezione di umanità che ci lasci. Non ti dimenticheremo.

Paolo Pasqui

Le misure restrittive dell'UE tra effettività, controllo e tutela dei diritti fondamentali

Le sanzioni economiche e finanziarie rappresentano ormai uno dei principali strumenti attraverso i quali l'Unione europea persegue i propri obiettivi di politica estera e di sicurezza comune, anche se la loro crescente complessità pone il problema di garantirne l'effettività senza trasformare il contrasto all'elusione in un sistema fondato su presunzioni o forme di controllo eccessivamente invasive.

Negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, il ricorso alle misure restrittive economiche, finanziarie e commerciali ha conosciuto una significativa espansione.

Parallelamente, è cresciuta l'attenzione nei confronti della loro effettiva applicazione e, in particolare, della capacità delle autorità di individuare i tentativi di elusione e di ricostruire i reali assetti proprietari e di controllo delle imprese coinvolte.

E invero, l'esperienza applicativa ha dimostrato come l'inserimento di un soggetto nelle liste sanzionatorie non sia, di per sé, sufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo.

Accanto alle tradizionali attività di congelamento dei beni e delle risorse economiche, è progressivamente emersa l'esigenza di individuare eventuali forme di controllo esercitate indirettamente da soggetti colpiti dalle misure restrittive.

Proprio in questo contesto si inseriscono due significative pronunce della Corte di Giustizia dell'UE del 3 settembre 2026, rese, rispettivamente, nelle cause C-147/25, *Inter Rao Lietuva*, e C-798/24, *Jautiva*. Sebbene riferite a fattispecie differenti, entrambe affrontano questioni riconducibili all'attuazione delle sanzioni internazionali e sembrano convergere su un punto essenziale: l'effettività delle misure restrittive non può prescindere dal rispetto dei principi di proporzionalità, dalla solidità degli elementi posti a fondamento delle decisioni e dalle garanzie riconosciute ai soggetti coinvolti.

La sentenza *Inter Rao Lietuva*: il controllo non può essere presunto

La controversia oggetto della causa C-145/25 trae origine dal congelamento dei fondi della *Inter Rao*

Lietuva AB, società operante nel settore energetico lituano, a seguito della sua inclusione in un elenco di persone collegate a enti sottoposti a misure restrittive dell'UE, tra cui il Presidente della Russia. In particolare, l'inserimento da parte delle autorità lituane si basava sul fatto che la società in questione appartenesse indirettamente alla società di diritto russo *Inter Rao*, i cui principali azionisti erano società detenute indirettamente dalla Russia.

La Corte amministrativa suprema di Lituania, investita della controversia in ultima istanza, ha adito la Corte di Giustizia, sollevando alcune questioni pregiudiziali, riguardanti sia le garanzie procedurali sia il livello di prova necessario per dimostrare l'esistenza di una situazione di "controllo".

Con la sentenza in commento, i giudici unionali hanno fornito un importante chiarimento sulla natura giuridica delle misure restrittive applicate dagli Stati membri: il congelamento

dei beni di una persona giuridica, in quanto detenuta o controllata da un soggetto colpito da sanzioni imposte dal Consiglio dell'UE, non costituisce una sanzione nazionale autonoma o supplementare, ma l'esecuzione di queste ultime.

Di conseguenza, le autorità nazionali, operando nell'ambito dell'ordinamento europeo, sono tenute al rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ne deriva che i requisiti scaturenti dal principio ge-

nerale relativo al diritto a un buon andamento dell'amministrazione devono applicarsi anche all'autorità nazionale che dà esecuzione alla misura.

La comunicazione preventiva e l'audizione prima del congelamento dei fondi, pertanto, non sono necessarie: avvertire l'interessato potrebbe compromettere l'efficacia della misura, consentendo, ad esempio, lo spostamento degli **asset** o l'adozione di comportamenti finalizzati a eludere le restrizioni.

Il differimento delle garanzie difensive non significa, però, che esse vengano meno: le motivazioni del congelamento devono essere comunicate tempestivamente, così da rendere effettivi il diritto al ricorso e il controllo giurisdizionale, nel rispetto dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

È proprio sul controllo giurisdizionale che si innesta uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia. Il giudice nazionale, infatti, è tenuto a verificare che la decisione adottata dall'autori-



Ai CAD associati diamo visibilità, accesso a news e fonti, opportunità di formazione, per far rete ed integrare le competenze.

Cosa ottieni associandoti ad ASSOCAD?



Accresci la visibilità del tuo CAD sul territorio



Entri in una rete di CAD che agisce in sinergia



Ottieni aggiornamenti, news e formazione



Partecipi al confronto (o ai tavoli di lavoro) con istituzioni nazionali e unionali

Accedi all'Area Riservata

Resta sempre aggiornato, consulta le novità normative in tema di Dogane, IVA e Commercio Internazionale e segui Video e Webinar.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.assocad.it

tà poggi su una base materiale sufficientemente solida, dovendo controllare la realtà dei fatti posti a fondamento della motivazione e il nesso tra tali elementi e la conclusione secondo cui il soggetto sarebbe detenuto o controllato da una persona designata.

Al contrario, non spetta al giudice sostituirsi alle autorità politiche nella valutazione sull'esistenza di una minaccia alla sicurezza nazionale, dal momento che il suo compito consiste nel verificare la legittimità dell'esecuzione, la sufficienza della base fattuale e la corretta applicazione dei criteri previsti dal diritto dell'Unione.

Il passaggio centrale della sentenza riguarda tuttavia la nozione di "controllo", concetto fondamentale nell'architettura delle sanzioni europee.

Quando la misura restrittiva si fonda sul controllo, quest'ultimo deve essere dimostrato in modo oggettivo e sufficientemente solido, attraverso prove dirette o un insieme di indizi concreti, precisi e concordanti. Non è sufficiente la mera vicinanza economica, la provenienza russa del capitale, la reputazione del gruppo o l'esistenza di collegamenti societari descritti in termini generici: l'autorità, infatti, deve indivi-

duare gli elementi dai quali risulti una capacità effettiva di influenzare le decisioni societarie.

Secondo i giudici unionali, con riferimento al caso di specie, il carattere autocratico e oligarchico del regime politico russo non consentirebbe di concludere automaticamente che il Presidente russo eserciti un controllo effettivo su qualsiasi impresa operante nel territorio nazionale. Una simile impostazione introdurrebbe una presunzione generale incompatibile con i principi dello Stato di diritto e con le esigenze di tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte, pertanto, sposta il baricentro dalla categoria astratta del rischio alla dimostrazione concreta del "controllo" rilevante ai fini dell'art. 2 del Reg. UE 269/2014.

La sentenza Jautiva: la trasparenza ha limiti precisi

Se la decisione *Inter Rao Lietuva* pone un limite all'utilizzo di presunzioni per individuare il controllo, la sentenza *Jautiva* affronta un problema diverso ma complementare, quello relativo alla quantità e alle modalità di accesso alle informazioni societarie utilizzabili per perseguire finalità di trasparenza, prevenzione del riciclaggio e applicazione delle sanzioni.

Più nel dettaglio, la causa C-798/24 muove da un ricorso costituzionale proposto da 17 azionisti di minoranza di una società per azioni lettone, i quali contestavano la conformità al diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali di una norma nazionale che prevedeva la messa a disposizione al pubblico dei dati personali degli azionisti. Le informazioni erano accessibili anche a utenti non identificati e scaricabili in blocco: non si trattava, dunque, di un accesso selettivo volto a perseguire uno specifico interesse, ma di una disponibilità generalizzata delle informazioni.

Tra gli obiettivi perseguiti figuravano la trasparenza del mercato, la prevenzione del riciclaggio di denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo e la disponibilità di informazioni utili anche per l'applicazione delle sanzioni nazionali e internazionali.

Con la pronuncia in esame, la Corte non mette in discussione, in astratto, la legittimità di tali finalità, ma ritiene che la scelta di rendere pubblici i dati di tutti gli azionisti ecceda quanto necessario per il loro perseguimento, determinando una violazione dei diritti fondamentali garantiti dagli

articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁾. Nel caso esaminato, la pubblicazione di tali informazioni costituirebbe una grave ingerenza in detti diritti, tenuto conto della qualità e della quantità dei dati interessati.

La Corte evidenzia, in particolare, come l'insieme degli identificativi personali, delle informazioni di contatto e dei dati relativi alle partecipazioni consenta di ricostruire le partecipazioni detenute dagli azionisti, il loro patrimonio, le strategie di investimento e le relazioni economiche. Una volta messi in rete, inoltre, i dati possono essere copiati, conservati e successivamente riutilizzati per finalità del tutto estranee a quelle originariamente perseguite dal legislatore.

Anche sotto il profilo della trasparenza del contesto imprenditoriale, i giudici unionali osservano come la pubblicazione dei dati relativi a tutti gli azionisti non presenti un'utilità apprezzabile rispetto alla tutela degli interessi dei terzi. La misura non è quindi né idonea né necessaria per questo scopo.

Lo stesso ragionamento viene applicato agli obiettivi anticiclaggio e sanzionatori.

Anche rispetto a tali finalità, la misura non è ritenuta necessaria né proporzionata, potendosi fare ricorso a soluzioni meno lesive, quali la limitazione della pubblicità ai soggetti effettivamente interessati dalle misure restrittive.

In conclusione, l'assenza di garanzie adeguate, quali l'accesso via Internet e il download massivo da parte di utenti non identificati, aggraverebbe il difetto di proporzionalità, non tutelando efficacemente gli interessati dai rischi di abuso.

La decisione adottata dai giudici unionali chiarisce, pertanto, che la conoscibilità delle informazioni societarie, in quanto funzionale alla sicurezza dei traffici, non può tradursi in una regola generalizzata di pubblicità dell'identità dei soci e dell'entità delle rispettive partecipazioni.

Alcune considerazioni finali

Lette congiuntamente, le due pronunce delineano un punto di equilibrio tra esigenze che, nella materia delle sanzioni internazionali, possono entrare in tensione tra loro. Da un lato, l'effettività delle misure restrittive e la prevenzione dei fenomeni di elusione restano obiettivi legittimi e necessari; dall'altro, gli

strumenti utilizzati per perseguirli devono essere fondati su una base normativa chiara, su dati pertinenti e su una valutazione concreta e individualizzata. Il principio generale che ne emerge è che l'applicazione delle sanzioni deve fondarsi su prove solide, controlli proporzionati e garanzie procedurali adeguate.

Per gli operatori economici tale principio assume una particolare rilevanza nell'ambito dei sistemi di *compliance*. I sistemi di *compliance*, pertanto, devono continuare a essere rigorosi, ma anche più documentati e selettivi.

Non si tratta soltanto di verificare se una controparte compaia in una lista sanzionatoria, ma, quando necessario, di comprendere chi la controlli, quali siano gli effettivi assetti proprietari e quali elementi consentano di attribuire rilevanza giuridica a tali rapporti.

Allo stesso tempo, la raccolta e l'utilizzo delle informazioni devono essere commisurati alla finalità perseguita, evitando che l'esigenza di prevenire l'elusione conduca a una raccolta o diffusione indiscriminata di dati.

Luciana De Angelis
Lucilla Raffetto

1) Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutelano, rispettivamente: Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni." Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale: 1. "Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano." 2. "Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica."

Lavoro forzato e *supply chain*

nuovi requisiti di conoscenza, tracciabilità e controllo della filiera



Dal *"Know Your Supplier"* al *"Know Your Supply Chain"*: il nuovo quadro europeo rafforza la rilevanza della conoscenza e della tracciabilità delle catene di approvvigionamento per le imprese.

Con la Comunicazione C/2026/4637, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 settembre 2026, la Commissione ha pubblicato le Linee guida sull'applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015 relativo al divieto per gli operatori economici di immettere e rendere disponibili sul mercato UE o di esportare da esso prodotti realizzati attraverso il lavoro forzato.

Il nuovo quadro europeo segna, per le imprese che operano su catene di fornitura internazionali, un ulteriore passaggio verso una conoscenza sempre più approfondita e documentata della propria *supply chain*. In questa prospettiva, il tradizionale paradigma del *Know Your Supplier* tende ad evolvere verso un più ampio *Know Your Supply Chain*: non soltanto conoscere e qualificare il proprio fornitore diretto, ma comprendere, secondo un approccio proporzionato al rischio, dove e come il prodotto è stato realizzato, quali soggetti intervengono nelle diverse fasi della filiera e quali evidenze siano disponi-

bili a supporto della relativa tracciabilità. Si tratta di un'evoluzione che supera i confini della sola funzione doganale e richiede un presidio sempre più integrato tra *procurement*, *supply chain*, *compliance*, sostenibilità, funzioni legali e funzione doganale. La capacità di governare correttamente i flussi di importazione ed esportazione dipenderà infatti sempre più dalla qualità delle informazioni raccolte a monte, dalla conoscenza dei fornitori e subfornitori, dalla tracciabilità delle materie prime e dei processi produttivi e dalla possibilità di rendere tali informazioni disponibili in modo tempestivo e documentato.

La nuova disciplina introduce un vero e proprio obbligo di risultato, volto a impedire che prodotti realizzati, anche solo in parte, mediante il ricorso al lavoro forzato siano immessi o resi disponibili sul mercato unionale ovvero esportati dall'Unione, attribuendo così alla capacità di conoscere e presidiare la catena di approvvigionamento una rilevanza sempre più concreta anche sotto il profilo doganale.

Ambito di applicazione e definizione di lavoro forzato

A decorrere dal 14 dicembre 2027, il divieto si applicherà a tutti i prodotti, indipendentemente dall'origine o dal settore, realizzati in tutto o in parte mediante lavoro forzato in qualsiasi fase di estrazione, raccolta, produzione, fabbricazione o trasformazione, indipendentemente dal fatto che tali attività si svolgano all'interno o all'esterno dell'Unione. Sul piano doganale, la disciplina riguarda i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica e per l'esportazione.

Rientrano nell'ambito di applicazione anche i prodotti offerti in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza, qualora l'offerta sia rivolta a utilizzatori finali situati nell'Unione. Restano invece escluse la fornitura di servizi e le operazioni di ritiro dei prodotti che hanno già raggiunto gli utilizzatori finali nel mercato dell'UE.

Il Regolamento riprende la definizione di lavoro forzato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato, inteso come *"ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente"*.

Questo concetto si articola in tre elementi principali – lavoro o servizio, mancanza di consenso volontario e coercizione – e ricomprende anche il lavoro minorile forzato. Per lavoro o servizio si intende qualsiasi attività svolta da una persona per produrre beni o prestare servizi, sia a favore di terzi sia per uso proprio. La mancanza di consenso volon-

tario riguarda l'assenza di una scelta libera e informata del lavoratore, che deve poter accettare l'impiego e cessarlo liberamente. Infine, per coercizione si intendono i mezzi utilizzati per costringere una persona a lavorare contro la propria volontà, ad esempio attraverso minacce, intimidazioni, sottrazione di documenti d'identità o altre forme di pressione.

La normativa, inoltre, distingue tra lavoro forzato imposto da privati, come singole persone, gruppi o imprese, e lavoro forzato imposto dallo Stato, ossia dalle autorità statali, da agenti che agiscono per conto dello Stato o da entità che esercitano un'autorità analoga a quella statale.

Autorità competenti e approccio basato sul rischio

Per garantire un'applicazione effettiva del divieto e coordinare le attività di controllo, ciascuno Stato membro è chiamato a designare una o più autorità competenti incaricate di dare attuazione alla disciplina e di vigilare sul rispetto del divieto.

ISTOP SPAMAT s.r.l.



70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.



70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it

Il sistema delineato dal Regolamento prevede inoltre un ruolo centrale della Commissione europea, competente a condurre le indagini nei casi in cui il presunto lavoro forzato abbia luogo al di fuori del territorio dell'Unione, mentre le autorità competenti degli Stati membri intervengono nei casi di presunto lavoro forzato verificatosi nei rispettivi territori, ferma restando la cooperazione con le autorità doganali ai fini dell'esecuzione delle decisioni.

Per imporre il rispetto del divieto, le autorità competenti possono avviare indagini che conducano alla decisione formale di vietare un determinato prodotto sul mercato dell'UE. Nello specifico, le indagini hanno lo scopo di verificare se il divieto di lavoro forzato sia stato violato e determinare le misure da imporre.

Il processo di indagine si basa su un approccio fondato sul rischio, così da individuare i prodotti e gli operatori economici che dovrebbero essere oggetto di approfondimento.

Per i prodotti, tra i criteri considerati rientrano, in particolare, l'entità e la gravità del presunto lavoro forzato, la quantità o il volume dei beni immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione e la percentuale della parte del prodotto che si sospetta sia stata realizzata

con lavoro forzato rispetto al prodotto finale.

Per quanto riguarda gli operatori economici, l'attenzione si concentra invece sulla loro vicinanza al presunto lavoro forzato, sulle dimensioni e sulle risorse economiche, nonché sulla complessità della catena di approvvigionamento.

Dalle indagini ai controlli doganali: le misure sui prodotti

Le Linee guida descrivono un processo di indagine articolato in cinque fasi, dalla valutazione iniziale delle informazioni disponibili fino all'adozione e all'esecuzione delle decisioni.

Nella fase di valutazione iniziale, l'autorità competente raccoglie e analizza le informazioni disponibili per verificare la probabilità di una violazione del divieto. Qualora emerga una possibile violazione, si apre una fase preliminare di approfondimento, finalizzata a reperire ulteriori informazioni dagli operatori economici e da altri soggetti interessati per accertare l'esistenza di un sospetto fondato.

Se il sospetto fondato persiste, l'autorità competente capofila avvia un'indagine formale e deve determinare se la violazione si sia effettivamente verificata, fissando termini specifici per la trasmissione delle informazioni richieste agli operatori economici.

Nel caso in cui l'indagine

confermi il ricorso al lavoro forzato, l'autorità adotta una decisione con cui dispone il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti interessati e di esportarli, nonché il ritiro dei prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato e il loro smaltimento.

Per i prodotti che fanno parte di catene di approvvigionamento di importanza strategica o critica per l'UE, l'autorità può decidere di non ordinarne lo smaltimento, ma di imporre agli operatori economici, a loro spese, di trattenere i beni per un periodo definito, durante il quale non possono essere immessi sul mercato e l'operatore è tenuto a eliminare il lavoro forzato individuato.

Una volta adottata, la decisione è comunicata attraverso il sistema di informazione e comunicazione previsto dal Regolamento alle altre autorità competenti e alle autorità doganali, chiamate a darvi esecuzione nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Le autorità doganali sono quindi tenute a identificare, attraverso i propri sistemi di gestione del rischio, i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica o per l'esportazione potenzialmente riconducibili a quelli oggetto della decisione.

Qualora emerga una possibile corrispondenza, procedono alla sospensione dello svincolo e informano le auto-

rità competenti, alle quali spetta verificare se i prodotti rientrino effettivamente nel perimetro della decisione.

In caso di conferma, le autorità doganali rifiutano l'immissione in libera pratica o l'esportazione dei prodotti interessati e procedono secondo le disposizioni applicabili in materia di smaltimento, ferma restando la possibilità di sequestro nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il sistema sanzionatorio e le conseguenze per gli operatori

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, il Regolamento demanda agli Stati membri la definizione delle

relative norme. In particolare, entro il 14 dicembre 2026, essi dovranno notificare alla Commissione le disposizioni relative alle sanzioni applicabili nei confronti degli operatori economici che non rispettano le decisioni adottate dalle autorità competenti. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento riguarda il mancato rispetto delle decisioni che accertano la violazione del divieto, ad esempio in caso di immisione sul mercato dei prodotti interessati nonostante un ordine di divieto, mancato ri-

tiro o mancato smaltimento dei beni.

Nella determinazione dell'entità delle sanzioni, gli Stati membri dovranno tenere conto, tra l'altro, della gravità e della durata dell'inosservanza, di eventuali precedenti violazioni da parte dello stesso operatore, del grado di cooperazione con le autorità competenti e di altri fattori attenuanti o aggravanti rilevanti nel caso concreto.

Due diligence e controllo della filiera: verso un presidio integrato della supply chain

Le Linee guida chiariscono, infine, il ruolo della due diligence in materia di lavoro forzato, intesa come l'insie-



SoGeDo

Bolle doganali IM/EX

Il software gestionale integrato per tutte le operazioni doganali di importazione, esportazioni e transiti. Adatto sia a dichiaranti doganali, sia ad aziende che operano in proprio.

SoGeFa

Fatturazione

Il software per la gestione di documenti attivi e fatturazione elettronica, integrabile con gli altri nostri applicativi (fra cui anche SoGeDo e WIntra).

WIntra

Intrastat

Il software gestionale per tutte le operazioni intracomunitarie. Ideale per aziende che operano per conto terzi e che effettuano operazioni in proprio.

Euro Arpa, specialisti nei software per il settore doganale

Da oltre 30 anni **sviluppiamo software** per piccole e medie imprese, in particolare per quelle del **settore doganale**. Se la nostra **vision** è quella di garantire prodotti performanti e sviluppati con le ultime tecnologie, la nostra **mission** è seguire ogni cliente con entusiasmo e competenza. Instauriamo con loro un rapporto incentrato sulla fiducia e sul dialogo, e questo li porta a sceglierci e a collaborare per molti anni.

Per qualsiasi informazione, preventivo e demo dei nostri software contattateci: saremo a vostra completa disposizione.
Telefono: 011 3161357 - **E-mail:** euroarpa@euroarpa.it - **Sito:** www.euroarpa.it

EURO ARPA
SISTEMI INFORMATICI

me degli sforzi compiuti dagli operatori economici per attuare normative, orientamenti volontari, raccomandazioni e prassi finalizzati a individuare, prevenire, attenuare o far cessare situazioni di sfruttamento lungo la catena di fornitura.

Pur non configurandosi come uno specifico obbligo giuridico imposto dal Regolamento, la due diligence rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'operatore può documentare le misure adottate per individuare, prevenire e mitigare il rischio di lavoro forzato lungo la propria catena di approvvigionamento. Accanto ad essa assumono rilievo la tracciabilità dei prodotti e delle materie prime, le pratiche di approvvigionamento responsabile, i sistemi di certificazione e, più in generale, la disponibilità di informazioni ed evidenze attendibili lungo la filiera.

Le Linee guida illustrano un modello articolato in sei fasi che le imprese possono utilizzare come riferimento per valutare e definire misure e procedure concrete, commisurate ai rischi, alle circostanze e ai contesti in cui operano. Tra le misure richiamate si segnalano, in particolare, la mappatura della filiera, la tracciabilità delle materie prime, l'adozione di politiche di acquisto responsabile, l'inserimento di clausole contrattuali specifiche,

la predisposizione di meccanismi di reclamo, il coinvolgimento di lavoratori e *stakeholder*, nonché il ricorso ad audit indipendenti e a piani correttivi.

È proprio su questo piano che il nuovo quadro europeo è destinato ad avere gli impatti più significativi per le imprese. La questione non sarà soltanto verificare l'assenza di lavoro forzato presso il proprio fornitore diretto, ma essere in grado, secondo un approccio proporzionato al rischio, di ricostruire e documentare le fasi rilevanti della catena di approvvigionamento.

La disponibilità di dati sui fornitori e subfornitori, sui siti produttivi, sull'origine delle materie prime e sui processi di trasformazione potrà quindi assumere un ruolo determinante nella capacità dell'impresa di rispondere tempestivamente alle richieste delle autorità e di intercettare eventuali criticità prima che queste si traducano in misure sul prodotto.

Con l'avvicinarsi del 14 dicembre 2027, la preparazione al nuovo Regolamento richiederà quindi un approccio sempre più integrato tra *procurement*, *supply chain*, *compliance*, sostenibilità e funzione doganale. La mappatura delle filiere maggiormente esposte, l'individuazione dei fattori di rischio, la definizione delle informazioni da acquisire dai fornitori e la

costruzione di un adeguato set documentale rappresentano attività da inserire in un sistema di controllo coerente e strutturato, capace di collegare le informazioni raccolte a monte con la gestione dei flussi di importazione ed esportazione.

Il Regolamento (UE) 2024/3015 si inserisce così in un più ampio percorso europeo di rafforzamento dei presidi sulle catene globali del valore, affiancandosi agli obblighi di due diligence previsti dalla Direttiva CSDDD (UE) 2024/1760, come successivamente modificata dalla Direttiva (UE) 2026/470, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 26 luglio 2029 per le imprese rientranti nel relativo ambito soggettivo.

In questo senso, il nuovo Regolamento conferma una tendenza ormai evidente nel commercio internazionale: la dogana non rappresenta più soltanto il punto terminale del processo, ma uno snodo nel quale convergono informazioni, responsabilità e presidi sviluppati lungo l'intera catena del valore. La conoscenza della *supply chain* diventa così non solo uno strumento di compliance, ma un elemento essenziale per assicurare continuità operativa, tempestività nella gestione dei controlli e accesso al mercato dell'Unione.

Gianluca Sigismondi
Giuseppe Colombo

Il PPWR alla frontiera: quando l'imballaggio diventa una questione doganale

Da direttiva a norma di prodotto: il baricentro si sposta in dogana

Più che una riforma, una rivoluzione: dal 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), sostituendo la Direttiva 94/62/CE con un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ridisegna l'intero ciclo di vita dell'imballaggio, dalla progettazione all'immissione sul mercato, dall'etichettatura al riutilizzo e al fine vita, e chiama in causa non più soltanto i produttori di imballaggi ma qualunque impresa che commercializzi prodotti confezionati, importatori da Paesi terzi in testa, attorno a pilastri ben definiti: limiti su sostanze pericolose e PFAS, dichiarazione di conformità UE e obblighi di identificazione, responsabilità estesa del produttore e, dal 2030, requisiti di riciclabilità, contenuto riciclato e riutilizzo.

Il PPWR, tuttavia, non è soltanto una norma ambientale: è, prima ancora, una normativa di prodotto, che si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione indipendentemente dal materiale, dall'impiego e dalla provenienza, unionale o extra-unionale. È proprio quest'ultimo profilo a spostarne il baricentro verso la dogana, poiché, per le merci provenienti da Paesi terzi, l'evento che attiva gli ob-

blighi si realizza di regola con l'immissione sul mercato, sicché la frontiera diviene il primo luogo nel quale la conformità dell'imballaggio è suscettibile di verifica pubblica.

Che cosa e chi: il perimetro del Regolamento

Sul piano oggettivo, l'art. 3, par. 1, punto 1), adotta una definizione funzionale ed espansiva, qualificando come imbal-

laggio qualsiasi articolo destinato a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare prodotti, con un'elencazione che l'Allegato I chiarisce attraverso esempi meramente indicativi ad elencati dai punti a) a g), con una importante distinzione tra imballaggi primari, secondari e terziari. La Commissione, nelle FAQ dell'agosto 2026, ha così ri-



Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Il PPWR in dogana: obblighi, tempistiche e strategie di Trade Compliance

Nuove norme sugli imballaggi: impatti sui controlli alle frontiere, responsabilità degli operatori e strategie per evitare blocchi doganali o sanzioni.

29 settembre 2026

LIVE WEBINAR
ore 11:30 - 13:00
Accesso piattaforma dalle ore 11:00

PROGRAMMA

- SALUTI ISTITUZIONALI**
 - Dott. Domenico de Crescenzo**
Presidente CNSD
- RELAZIONI**
 - Dott. Claudio Oliviero**
ADM - Direttore della Direzione Dogane
 - Dott. Marco Sella**
Presidente Commissione studio del CNSD "Global Trade Compliance e politiche ESG"

ISCRIVITI

2 CFP | Ai doganalisti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP

condotto alla nozione, tra l'altro, le sacche antipolvere per calzature, le buste contenenti beni e gli imballaggi acquistati sul mercato e impiegati tra stabilimenti della stessa impresa, escludendone invece le siringhe preriempite, le buste contenenti mera corrispondenza e gli imballaggi prodotti e utilizzati internamente senza alcuna transazione, in difetto della quale non vi è immissione sul mercato.

Sul piano soggettivo, il Regolamento distribuisce le responsabilità tra figure non sovrapponibili, la cui corretta individuazione è il primo passaggio di ogni percorso di adeguamento. Il Fabbricante, definito dal punto 13), risponde secondo la logica del committente, essendo tale anche chi fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio; la Commissione ha inoltre precisato che, nell'imballaggio da trasporto "neutro", ciascun elemento, dalla scatola in cartone al film estensibile per pallet, costituisce un imballaggio autonomo dotato di un proprio fabbricante, sicché una singola spedizione può richiedere più dichiarazioni di conformità. L'Importatore, definito dal punto 17), è invece la persona stabilita nell'Unione che immette sul mercato imballaggi provenienti da un Paese terzo: una nozione sostanziale, non riducibile alla qualifica documentale di di-

chiarante, in sintonia con la logica accolta dal nuovo CDU (Reg. (UE) 2026/2108), che individua l'Importatore nella persona che ha il potere di decidere, e ha deciso, che le merci siano introdotte nel territorio doganale. Completano il quadro il Distributore, ma soprattutto la figura del Produttore, chiamato a rispondere, in ciascuno Stato membro in cui l'imballaggio è messo a disposizione per la prima volta, degli obblighi di responsabilità estesa.

Dal 12 agosto 2026 al «big shift» del 2030

La chiave di lettura più utile per l'operatore doganale risiede nell'architettura a più velocità del Regolamento, che distingue tra prescrizioni già esigibili e prescrizioni destinate a maturare nel tempo. Dal 12 agosto 2026 si applicano anzitutto i requisiti relativi alle sostanze: l'obbligo di minimizzare la presenza delle sostanze che destano preoccupazione (art. 5, par. 1), il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente (par. 4) e il divieto di immettere sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti contenenti PFAS oltre le soglie previste (par. 5), divieto che non conosce periodi transitori per lo smaltimento delle scorte e per il quale, nel caso di merci importate, il momento rilevante è proprio l'immissione in libera pratica.

Contestualmente scattano gli obblighi documentali: il fabbricante (art. 15) deve espletare la valutazione di conformità di cui all'art. 38, predisporre la documentazione tecnica dell'Allegato VII e redigere la dichiarazione di conformità UE, da aggiornare a ogni modifica dei materiali o dei processi e da collegare all'imballaggio, identificato per tipo, lotto o numero di serie, anche mediante codice QR; l'importatore (art. 18) funge da filtro, dovendo accertare, prima dell'immissione sul mercato, che il fabbricante abbia adempiuto a tali obblighi, indicare i propri dati sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento e conservare la documentazione per cinque anni, dieci nel caso di imballaggi riutilizzabili. Le FAQ hanno poi temperato la transizione, consentendo di utilizzare senza rietichettatura gli imballaggi in giacenza prima del 12 agosto, identificati tramite documento di accompagnamento, e hanno chiarito che le informazioni prescritte dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 non assolvono automaticamente gli obblighi del PPWR e che le merci in mero transito restano estranee al Regolamento.

Le prescrizioni di maggiore impatto sono invece differite, salvi i maggiori termini legati agli atti di esecuzione: la compostabilità delle unità monodose permeabili dal 12 feb-

braio 2028, l'etichettatura armonizzata sulla composizione dei materiali dal 12 agosto 2028, l'etichetta degli imballaggi riutilizzabili dal 12 febbraio 2029 e, il 1° gennaio 2030, il vero «big shift», nel quale convergono la riciclabilità per progettazione, i contenuti minimi di plastica riciclata, il rapporto massimo di spazio vuoto del 50%, gli obiettivi di riutilizzo, pari al 40% per gli imballaggi da trasporto, e i divieti dell'Allegato V.

Il filtro doganale e il disallineamento delle nozioni

Il presidio fisico della conformità è affidato al capo VII del Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, che attribuisce alle autorità doganali un ruolo di filtro in sede di immissione in libera pratica: ai sensi dell'art. 26, la dogana sospende lo svincolo quando il prodotto non è accompagnato dalla documentazione prescritta, non reca le marcature o etichettature richieste ovvero vi sono motivi per ritenerlo non conforme, informandone l'autorità di vigilanza, per i profili ambientali il MASE; l'art. 27 dispone che la merce sia svincolata se entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione l'autorità di vigilanza non abbia chiesto di mantenerla, mentre l'art. 28 disciplina il rifiuto dell'immissione in libera pratica nei casi di non conformità accertata. Utile, nella prassi, il chiarimento per cui, negli imballaggi gene-

rici o privi di marchio, i dati dell'importatore possono figurare nel documento di spedizione, purché completo di tutte le informazioni prescritte (FAQ X.11).

Occorre tuttavia non sovrapporre piani distinti, poiché la nozione di imballaggio del PPWR è autonoma e di matrice ambientale e non incide sugli istituti dell'accertamento doganale: la classificazione tariffaria continua a seguire la regola generale 5, lett. b), che riconduce l'imballaggio alla voce del prodotto; il costo dell'imballaggio concorre al valore in dogana ai sensi dell'art. 71 del CDU, mentre gli oneri di responsabilità estesa maturati nell'Unione, quale il contributo ambientale CONAI, ne restano esclusi ai sensi dell'art. 72, lett. f), purché tenuti distinti dal prezzo; ai fini dell'origine non preferenziale, infine, l'imballaggio classificato con il prodotto non rileva, salvo che la regola applicabile sia fondata su una percentuale di valore aggiunto (art. 36, par. 2, Reg. delegato (UE) 2015/2446).

Prevenzione è velocità: il PPWR nella Trade Compliance

Il PPWR si inserisce in un ecosistema normativo nel quale la frontiera doganale è divenuta il punto di verifica delle politiche di sostenibilità dell'Unione, accanto al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Reg. (UE) 2023/956), alla disciplina sui prodotti

a deforestazione zero (Reg. (UE) 2023/1115), al divieto dei prodotti ottenuti con lavoro forzato (Reg. (UE) 2024/3015) e, in prospettiva, al passaporto digitale dei prodotti (Reg. (UE) 2024/1781), rispetto ai quali presenta tuttavia una peculiarità decisiva, poiché l'imballaggio accompagna la quasi totalità delle importazioni e il Regolamento trasferisce sull'importatore la garanzia di conformità di un elemento progettato e realizzato, per lo più, da soggetti stabiliti fuori dall'Unione.

È in questo spazio che le imprese possono costruire una roadmap ordinata, articolata nella qualificazione dei ruoli e nella mappatura degli imballaggi in portafoglio, nella gestione dei fornitori con clausole contrattuali che garantiscano flusso informativo ed evidenze analitiche, a partire dai test sui PFAS, nella strutturazione del fascicolo tecnico, nella revisione dei mandati di rappresentanza doganale e delle dichiarazioni di libera importazione, affinché la documentazione PPWR confluisca nel fascicolo elettronico della dichiarazione, e in protocolli di escalation per gestire tempestivamente sospensioni e richieste dell'ADM. La verifica documentale deve, in definitiva, precedere la spedizione e non attendere l'arrivo in porto: nell'era del PPWR, prevenzione è velocità.

Marco Sella

Sicurezza dei prodotti

Macchine all'importazione – escavatori – breve confronto tra Direttiva 2006/42/CE e Regolamento (UE) 2023/1230

L'importazione di macchinari da Paesi extra-UE rappresenta un fenomeno di assoluto rilievo per l'economia unionale. Nel 2024, la categoria dei macchinari e mezzi di trasporto ha rappresentato il 32,9% del valore complessivo delle importazioni dell'Unione da Paesi extra-UE, per un valore di circa 801 miliardi di euro.

L'importazione di macchinari da Paesi extra-UE rappresenta un fenomeno di assoluto rilievo per l'economia unionale. Nel 2024, la categoria dei macchinari e mezzi di trasporto ha rappresentato il 32,9% del valore complessivo delle importazioni dell'Unione da Paesi extra-UE, per un valore di circa 801 miliardi di euro.

Nello stesso anno, la Cina si è confermata il principale Paese di origine delle importazioni dell'Unione, con 519 miliardi di euro, pari al 21,3% del totale⁽¹⁾.

All'interno del più ampio comparto dei macchinari, assumono particolare rilievo le macchine per il movimento terra e, tra queste, gli escavatori. Nel solo 2024 l'Unione europea ha importato dalla Cina 49.749 macchine con

sottovoce HS 842952, relativa alle macchine con sovrastruttura girevole a 360°, per un valore di circa 1,2 miliardi di dollari⁽²⁾. Anche il mercato italiano evidenzia dimensioni significative: nello stesso anno sono state importate complessivamente 24.598 macchine appartenenti a tale voce, 9.622 delle quali provenienti dalla Cina⁽³⁾.

Con particolare riferimento agli escavatori compatti, la norma EN 474-1:2022, richiamando la definizione di UNI EN ISO 6165:2023, considera "compatte" le macchine movimento terra aventi massa operativa non superiore a 4.500 kg e, nel caso degli escavatori e dei caricatori cingolati, non superiore a 6.000 kg. Il termine commerciale "mini" non coincide, pertanto, con una categoria

normativa autonoma.

Ma quali requisiti devono rispettare tali macchinari per poter essere immessi sul mercato dell'Unione europea e, soprattutto, per essere conformi alla normativa di sicurezza dell'Unione? Essi, innanzitutto, sono disciplinati dalla Direttiva 2006/42/CE, c.d. "Direttiva macchine", la quale, come tutta la normativa di armonizzazione dell'Unione, si applica ai prodotti destinati a essere immessi sul mercato, ovvero a essere messi in servizio, nonché a qualsiasi operazione successiva di messa a disposizione fino a quando il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale; inoltre, vale la pena specificare come per la Direttiva macchine anche l'uso personale equivalga a immissione sul mercato, così come riscontrabile nella definizione di "fabbricante" fornita

1) Dati contenuti nel report Eurostat sul commercio internazionale dei beni per l'anno 2024.

2) Dati pubblicati da *World Integrated Trade Solution (WITS)* della *World Bank*, utilizzando i dati *UN Comtrade*, per il codice HS 842952.

3) Dati pubblicati da *World Integrated Trade Solution (WITS)* della *World Bank*, importazioni italiane HS 842952 nel 2024.

ta dalla fonte citata⁴⁾.

Scendendo più nel dettaglio, tutte le macchine e, pertanto, anche gli escavatori, devono presentare una marcatura contenente, almeno, le indicazioni di cui al punto 1.7.3 dell'Allegato I della Direttiva: ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, qualora nominato, del suo mandatario; designazione della macchina, intesa come il nome comune della categoria di macchina cui appartiene lo specifico modello; marcatura "CE"; designazione della serie o del tipo, elemento che identifica il modello di macchina; numero di serie, se esistente; anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.

Alcuni aspetti critici riguardanti la marcatura possono sorgere proprio relativamente alla prima delle indicazioni elencate, quella riguardante l'individuazione del fabbricante. La Direttiva prescrive sulla macchina l'indicazione del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, senza prevedere nella marcatura l'indicazione dell'importatore. Tuttavia, per le macchine soggette alla Direttiva 2006/42/CE, l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1020 impone l'esistenza di un operatore economico stabilito nell'Unione responsa-

bile dei compiti di cui al paragrafo 3 e, ai sensi del paragrafo 4, prescrive che il nome o la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale, di tale operatore siano indicati sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

L'operatore economico responsabile può essere, a seconda dei casi, il fabbricante stabilito nell'Unione, l'importatore, il mandatario incaricato per iscritto dei compiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 3, oppure, in determinate condizioni, il fornitore di servizi di logistica.

A porre maggiore chiarezza sul precipuo aspetto in argomento sarà il Regolamento (UE) 2023/1230, che abrognerà la Direttiva macchine a decorrere dal 20 gennaio 2027.

Il nuovo regolamento prevede, per l'importatore, l'indicazione del nome, della denominazione commerciale registrata o del marchio registrato e dell'indirizzo postale nonché, ove disponibili, dei recapiti digitali, sulla macchina o sul prodotto correlato oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.

Inoltre, si verifica piuttosto frequentemente che le mar-

cature degli escavatori contengano il solo marchio registrato del fabbricante, senza alcuna indicazione circa la sua denominazione e il suo indirizzo completo.

Altro elemento di assoluto rilievo nell'ambito dell'importazione dei macchinari per il movimento terra in parola è rappresentato dalle istruzioni. Ai sensi del punto 1.7.4 dell'Allegato I della Direttiva macchine, esse devono accompagnare la macchina ed essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali della Comunità richieste dallo Stato membro nel quale la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

Pertanto, per macchine destinate al mercato italiano, devono essere disponibili istruzioni in lingua italiana, secondo quanto previsto dal d.lgs. 17/2010. Inoltre, le istruzioni devono recare la dicitura **"Istruzioni originali"** ovvero, qualora si tratti di una traduzione di queste ultime, quella **"Traduzione delle istruzioni originali"**, come previsto dal punto 1.7.4.1 dell'Allegato I alla Direttiva 2006/42/CE.

Giova ricordare che la designazione della macchina riportata sulla marcatura deve corrispondere a quella indicata nelle istruzioni e nella dichiarazione di conformità, in

4) Articolo 2, lettera f), Direttiva 2006/42/CE: *"«fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva"*.

aderenza al punto 1.7.4.2 dell'Allegato I. Quanto alla dichiarazione, la Direttiva richiede che il manuale contenga la dichiarazione CE di conformità oppure un documento che ne riporti il contenuto, con i dati relativi alla macchina, senza che sia necessariamente riportato il numero di serie e la firma.

Un aspetto da prendere in considerazione, e di primaria importanza, è quello dei sistemi di sicurezza passiva, che devono essere installati quando risultino necessari alla luce dei rischi presenti sulla specifica macchina e dei requisiti essenziali applicabili.

In apertura di questa tematica è opportuno specificare che i sistemi di sicurezza citati devono essere presenti quando sussista il rischio corrispondente e il requisito essenziale di sicurezza trovi applicazione alla macchina determinata.

In particolare, per il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, il punto 3.4.3 dell'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE stabilisce che, ove vi sia tale rischio nelle macchine semoventi con conducente o operatore a bordo, la macchina deve essere munita di un'adeguata struttura di protezione, salvo che ciò aumenti il rischio.

In particolare, la Direttiva macchine contempla le strutture ROPS (*Roll-Over Protective Structure*) e FOPS (*Falling-Object Protective Structure*). Per gli escavatori idraulici, la norma EN 474-5:2022 specifica i requi-

siti relativi alle strutture ROPS e TOPS (*Tip-Over Protective Structure*). Per gli escavatori compatti con massa operativa superiore a 1 t e fino a 6 t è previsto il TOPS, struttura di protezione dal rovesciamento laterale, conforme alla EN 13531:2001 + A1:2008.

Per gli escavatori idraulici di massa superiore a 6 t e fino a 50 t, privi di rialzo della cabina o con rialzo fisso fino a 500 mm, è previsto il ROPS, struttura di protezione dal ribaltamento; per quelli con rialzo fisso superiore a 500 mm o con postazione dell'operatore mobile è previsto il TOPS e, qualora esista un rischio di ribaltamento, anche il ROPS.

ROPS e FOPS sono inclusi nell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE, il quale contempla quelle categorie di macchine caratterizzate dalla presenza di un grave potenziale rischio intrinseco, come specifiche strutture di protezione, e nell'Allegato V come componenti di sicurezza indicativi. Ciò non significa, tuttavia, che la mera presenza di una struttura ROPS o FOPS renda automaticamente l'intera macchina soggetta a una procedura di valutazione della conformità con necessario coinvolgimento di un organismo notificato.

L'articolo 12 della Direttiva distingue infatti le macchine elencate nell'Allegato IV e consente, quando ricorrono le condizioni previste, anche il controllo interno

della fabbricazione.

Per il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027, l'Allegato I, il quale sostituisce l'attuale Allegato IV della Direttiva, è suddiviso in due parti e l'articolo 6 prevede che la Commissione possa, mediante atti delegati, aggiungere, eliminare o spostare categorie da una parte all'altra.

La classificazione tiene conto, tra gli altri elementi, dei dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute. La parte A è riservata alle categorie che presentano un grave potenziale rischio intrinseco e soddisfano almeno una delle condizioni supplementari previste dall'articolo 6, paragrafo 7; le altre categorie con grave potenziale rischio intrinseco rientrano nella parte B.

Per le categorie della parte B, inoltre, il coinvolgimento di un organismo notificato non è automatico: il controllo interno della produzione è possibile quando la macchina è fabbricata conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni che coprono tutti i pertinenti requisiti; in caso contrario devono essere utilizzate le altre procedure previste dall'articolo 25, paragrafo 3.

Riassumendo, gli escavatori compatti fino a sei tonnellate non sono soggetti, in quanto tali, a un obbligo generalizzato di ROPS previsto dalla EN 474-5:2022: per gli escavatori compatti con massa operati-

va superiore a 1 t e fino a 6 t la norma prescrive il TOPS.

Quanto alla protezione contro la caduta di oggetti, la EN 474-1:2022 contiene un requisito generale relativo alle FOPS, mentre la EN 474-5:2022, per gli escavatori idraulici, disciplina specificamente le protezioni dell'operatore.

La questione dei micro-escavatori, con massa operativa inferiore a 1.000 kg, richiede particolare attenzione.

La EN 13531:2001+ A1:2008, relativa alle TOPS per escavatori compatti, si applica a macchine con massa operativa da 1.000 kg a 6.000 kg e prevede che le strutture siano identificate attraverso una specifica mar-

catura applicata alla struttura stessa; la EN 474-5:2022 prescrive il TOPS per gli escavatori compatti con massa superiore a 1 t e fino a 6 t. Per una macchina al di sotto di 1.000 kg, pertanto, non deriva da tali disposizioni un obbligo specifico di installare una struttura TOPS.

Ciò non significa, però, che il fabbricante possa ignorare il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale: qualora tale rischio sussista, il punto 3.4.3 dell'Allegato I della Direttiva impone un'adeguata struttura di protezione, salvo che essa aumenti il rischio.

La valutazione del rischio e le relative misure di riduzione devono risultare dalla docu-

mentazione tecnica, la quale conterrà i rapporti e i risultati delle prove effettuate.

È importante che le macchine provenienti da Paesi terzi rispettino i requisiti di sicurezza applicabili e siano accompagnate dalla documentazione necessaria a dimostrarne la conformità.

Per i controlli doganali, la verifica della marcatura, delle istruzioni, della dichiarazione di conformità e, quando pertinenti, delle strutture di protezione e della relativa documentazione tecnica può costituire un elemento essenziale per individuare tempestivamente le non conformità.

Carlo Leopardi



**LA TUA GARANZIA DI
PROFESSIONALITÀ**

Esperienza pluridecennale nei servizi di:

- Espletamento delle formalità doganali import-export
- Centro elaborazione dati Intrastat
- Magazzino doganale di temporanea custodia merci estere
- Deposito doganale privato merci estere
- Deposito IVA

 Via dei Trasporti, 2/A - 41012 Carpi (MO)

 Telefono: 059 657001

 E-mail: info@samasped.com

 Sito web: www.samasped.com



La dogana del futuro

Una trasformazione destinata a modificare profondamente anche il ruolo del doganalista

La riforma dell'Unione doganale europea non introduce soltanto nuovi strumenti informatici. Cambia il modo stesso di concepire la dogana: dalla dichiarazione al flusso di dati, dal controllo della singola operazione alla conoscenza della supply chain, dalla frontiera fisica alla compliance preventiva. Una trasformazione destinata a modificare profondamente anche il ruolo del doganalista.

Per lungo tempo il momento doganale ha coinciso quasi perfettamente con il momento dello sdoganamento. La merce arrivava al porto, all'aeroporto, al luogo di sdoganamento o al confine, veniva presentata la dichiarazione, l'amministrazione effettuava l'analisi del rischio e, quando necessario, procedeva al controllo prima dello svincolo.

La progressiva digitalizzazione ha modificato gli strumenti utilizzati, senza cambiare radicalmente questa sequenza. Anche una dichiarazione interamente elettronica continua infatti a rappresentare un insieme di informazioni raccolte e presentate in occasione di una determinata operazione.

La riforma doganale europea tende invece a modificare proprio questo rapporto temporale.

La dogana del futuro cercherà sempre meno di conoscere la merce soltanto quando viene dichiarata e sempre più di conoscerla **prima che venga dichiarata**.

È probabilmente questo il

cambiamento più importante.

La disponibilità continuativa delle informazioni relative agli operatori, ai prodotti e alle catene logistiche consentirà alle autorità di costruire una conoscenza dell'operazione che precede il momento materiale dell'importazione o dell'esportazione.

In questa prospettiva l'**EU Customs Data Hub** non rappresenta semplicemente un nuovo sistema informatico nel quale trasferire le informazioni oggi contenute nelle dichiarazioni. Costituisce piuttosto il tentativo di costruire un ambiente nel quale i dati necessari ai controlli possano essere acquisiti, collegati e analizzati lungo l'intero ciclo dell'operazione.

Il cambiamento può essere rappresentato schematicamente così:

Sistema tradizionale: merce → dichiarazione → analisi del rischio → eventuale controllo → svincolo.

Sistema futuro: informazioni sull'operatore e sulla supply chain → conoscenza preventiva del rischio → arrivo della merce

→ intervento mirato quando necessario.

La dichiarazione doganale continuerà quindi ad avere un ruolo fondamentale, ma non sarà necessariamente il primo momento nel quale l'amministrazione viene a conoscenza delle caratteristiche dell'operazione.

E questo modifica profondamente anche il problema della correttezza delle informazioni.

Nel sistema tradizionale l'attenzione è concentrata soprattutto sulla singola dichiarazione: codice tariffario corretto, origine corretta, valore corretto, documenti corretti, in un sistema fortemente integrato occorrerà invece risalire un passaggio più indietro.

Se il codice tariffario presente nell'anagrafica aziendale, l'origine, il valore o ogni altra informazione è errata, il problema non nasce quando viene compilata la dichiarazione doganale. La dichiarazione si limita a riprodurre un errore che esiste già nel sistema dell'impresa.

L'automazione rende questo

fenomeno ancora più importante perché se un errore umano commesso nella compilazione di una singola dichiarazione può riguardare una spedizione, un errore inserito in un dato master e successivamente utilizzato automaticamente dai sistemi può invece essere replicato su decine o centinaia di operazioni senza che nessuno intervenga materialmente su ciascuna di esse.

La questione centrale diventa quindi non soltanto: «La dichiarazione è corretta?», ma: «Il processo che ha prodotto le informazioni contenute nella dichiarazione è affidabile?»

La compliance doganale tende così a spostarsi dalla verifica dell'ultimo anello della catena, la dichiarazione, al controllo dell'intero processo che genera il dato doganale.

È una trasformazione particolarmente importante perché porta la dogana dentro l'organizzazione dell'impresa.

Non significa che l'autorità doganale gestirà direttamente i processi aziendali. Significa però che l'affidabilità dell'operatore dipenderà sempre più dalla capacità di dimostrare che le informazioni trasmesse alla dogana derivano da procedure conosciute, documentate, controllate e aggiornate.

Anche l'analisi del rischio cambia prospettiva.

Una spedizione non dovrà necessariamente presentare, isolatamente considerata, un'anomalia evidente. Il rischio potrà emergere dalla relazione fra più elementi: prodotto, origine, produttore, valore, itinerario, comporta-

mento dell'importatore, precedenti operazioni e caratteristiche della supply chain.

La dogana potrà quindi diventare contemporaneamente meno visibile nel momento dello sdoganamento e più presente lungo l'intero processo commerciale.

Il controllo non scompare.

Semplicemente, può iniziare molto prima che la merce arrivi alla frontiera.

Anche il rapporto con gli operatori affidabili è destinato a cambiare, l'AEO continuerà ad avere un ruolo importante, ma la riforma introduce la figura del Trust & Check, fondata su uno scambio molto preciso: maggiore trasparenza in cambio di maggiore semplificazione. Gli operatori in grado di offrire alla dogana un'elevata visibilità sui propri dati e processi potranno beneficiare di procedure più snelle.

Il controllo si sposterà quindi progressivamente dalla singola spedizione al sistema dell'impresa, alle procedure interne, alla qualità dei dati, alla tracciabilità e all'affidabilità complessiva dell'organizzazione,

È il passaggio dal controllo dell'operazione al controllo del processo e ad una dogana sempre meno soltanto tributaria.

Vi è tuttavia un secondo cambiamento, forse altrettanto importante, la dogana del futuro non sarà semplicemente una dogana più digitale, sarà una dogana chiamata sempre più spesso a presidiare normative che hanno finalità diverse dalla riscossione dei dazi.

Già oggi il momento dell'im-

portazione rappresenta il punto nel quale devono essere verificati o intercettati numerosi obblighi relativi a: sicurezza dei prodotti, tutela del consumatore, ambiente, sostanze chimiche, prodotti sanitari, controlli veterinari e fitosanitari, sanzioni internazionali, beni dual use, proprietà intellettuale, beni culturali, misure di difesa commerciale, sostenibilità delle catene produttive.

La frontiera doganale diventa quindi sempre più anche frontiera regolatoria dell'Unione europea.

Due esempi rendono particolarmente evidente questa trasformazione: CBAM e Regolamento europeo contro la deforestazione.

Il Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, è probabilmente uno degli esempi più chiari della trasformazione della funzione doganale.

Dal 1° gennaio 2026 il CBAM è entrato nella sua fase definitiva e interessa, in particolare, determinati prodotti dei settori cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Il meccanismo prevede obblighi connessi alle emissioni incorporate nelle merci importate e, nei casi previsti, l'acquisto e la restituzione dei relativi certificati CBAM.

L'obiettivo non è doganale in senso tradizionale, non consiste nel determinare quanto dazio debba essere pagato. Consiste nel contrastare il rischio di carbon leakage, evitando che produzioni ad alta intensità di carbonio vengano semplicemente trasferite verso paesi con politiche climatiche meno rigorose.

Eppure il momento doganale diventa decisivo perché per stabilire se un prodotto rientra nel campo di applicazione del CBAM è necessario partire proprio dalla sua classificazione doganale.

Un codice errato non produce quindi soltanto una possibile differenza daziaria, può determinare anche l'errata esclusione o inclusione della merce in un sistema di obblighi ambientali.

Questo semplice esempio dimostra come il codice tariffario stia cambiando funzione, non è più soltanto lo strumento per individuare l'aliquota del dazio, sta diventando una vera chiave di accesso alla regolazione europea del prodotto.

Per il doganalista ciò significa che classificare correttamente una merce avrà conseguenze sempre più ampie.

Alla tradizionale domanda: "Quale dazio si applica?" si affiancheranno domande come: "Questo prodotto rientra nel CBAM? L'importatore è soggetto agli obblighi previsti? Le informazioni sulle emissioni sono disponibili? La supply chain è organizzata per produrre i dati necessari?"

Il confine tra dogana e compliance ambientale diventa così molto più sottile.

Ancora più significativo è il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione, EUDR. La disciplina riguarda determinate materie prime e prodotti collegati, tra cui quelli riconducibili alle filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

Dopo le modifiche intervenute, l'applicazione è prevista dal

30 dicembre 2026 per gli operatori grandi e medi e dal 30 giugno 2027 per la generalità delle micro e piccole imprese, con specifiche regole transitorie per quelle già interessate dalla precedente disciplina sul legname.

Qui il salto concettuale è ancora più evidente, non è sufficiente conoscere: il prodotto, il valore, il paese di origine, occorre risalire, nei casi previsti, alla provenienza della materia prima e alla relativa catena produttiva, attraverso gli strumenti di due diligence stabiliti dal regolamento.

Il sistema EUDR è inoltre destinato a dialogare direttamente con la dogana, la normativa prevede infatti che il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza sia messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dei prodotti interessati. Le autorità doganali effettuano i propri controlli sulle dichiarazioni sulla base dell'analisi del rischio, cooperando con le autorità competenti responsabili dell'applicazione complessiva del regolamento.

Il collegamento con i sistemi doganali avviene attraverso l'ambiente europeo dello **Single Window for Customs**, rafforzando ulteriormente l'integrazione tra normativa doganale e normativa ambientale.

La dogana diventa quindi il punto nel quale una normativa ambientale sulla deforestazione incontra concretamente il movimento internazionale delle merci.

CBAM ed EUDR hanno un elemento in comune particolarmente importante per la professione:

entrambi mostrano come la **classificazione tariffaria** sia destinata ad assumere un ruolo ancora più centrale.

Il codice doganale consente infatti sempre più spesso di individuare non soltanto: il dazio, l'antidumping, il contingente, la preferenza tariffaria, ma anche: un obbligo ambientale, una certificazione, una restrizione, una dichiarazione supplementare, un'autorizzazione, un controllo da parte di un'altra amministrazione.

La classificazione diventa quindi il punto nel quale convergono diritto doganale e regolamentazione del prodotto.

Questo modifica anche la responsabilità professionale perché un errore di classificazione può produrre effetti ben più ampi della semplice differenza daziaria, può determinare l'omessa applicazione di una normativa ambientale o di sicurezza.

È proprio questa espansione delle funzioni extra-tributarie a rendere insufficiente una visione tradizionale della professione. Il doganalista del futuro non potrà conoscere integralmente tutte le normative tecniche, ambientali e di prodotto applicabili alle merci, sarebbe irrealistico, dovrà però essere in grado di svolgere una funzione diversa e fondamentale: riconoscere quando una determinata operazione doganale attiva una normativa ulteriore.

La competenza diventa quindi anche capacità di individuare il problema

Davanti a una merce il professionista dovrà domandarsi non soltanto: qual è il codice, qual è

l'origine, qual è il valore? ma anche: quali conseguenze normative derivano da quel codice, da quell'origine e da quella provenienza?

È il passaggio dal diritto doganale tradizionale alla più ampia trade compliance.

Se i sistemi aziendali dialogheranno direttamente con quelli doganali e se una parte crescente delle informazioni sarà acquisita automaticamente, quale sarà allora il futuro del doganalista?

La risposta dipende da ciò che si ritiene costituisca il vero contenuto della professione.

Se il doganalista viene identificato con colui che trasforma una fattura in una dichiarazione doganale, una parte importante di quel lavoro sarà inevitabilmente automatizzata. Ma la dichiarazione è soltanto la rappresentazione finale di decisioni prese prima: quale classificazione attribuire, quale origine riconoscere, quale valore dichiarare, quale regime utilizzare, quali prove possedere, quali restrizioni applicare, quali normative extra-tributarie considerare.

L'automazione può compilare più rapidamente una dichiarazione, ma non elimina la necessità di assumere queste decisioni, ne aumenta l'importanza.

Il cambiamento fondamentale è quindi temporale: il doganalista tradizionale interviene spesso quando la merce è già stata acquistata e spedita, il professionista del futuro dovrà intervenire molto prima.

Potrà essere necessario stabilire il trattamento della merce già: nella scelta del fornitore, nella

progettazione del prodotto, nella negoziazione del contratto, nella determinazione del prezzo, nella scelta dell'Incoterm, nella costruzione della supply chain. CBAM ed EUDR rendono questo fenomeno particolarmente evidente.

Quando arriva la merce è spesso troppo tardi per domandarsi come ottenere dal produttore i dati sulle emissioni incorporate o come ricostruire la provenienza della materia prima, queste informazioni devono essere organizzate a monte della spedizione. Il vero valore professionale sarà quindi prevenire il problema prima che si trasformi in blocco doganale o non conformità.

La professione tende quindi a spostarsi lungo una linea molto precisa: dalla dichiarazione alla compliance.

Il doganalista sarà sempre meno chiamato soltanto a predisporre la dichiarazione e sempre più a: costruire procedure, effettuare audit, validare classificazioni, verificare origine e preferenze, analizzare il valore, assistere nei regimi speciali, gestire autorizzazioni, organizzare la documentazione, valutare i rischi, supportare AEO e Trust & Check, individuare gli obblighi CBAM, verificare l'interazione con EUDR e altre normative extra-tributarie, formare il personale aziendale.

In altre parole, il professionista non gestirà soltanto ciò che l'impresa dichiara, ma contribuirà a organizzare il modo in cui l'impresa produce e valida le informazioni che saranno utilizzate dalla dogana e dalle altre autorità.

Proprio l'aumento delle normative extra-tributarie può attri-

buire al professionista una funzione nuova.

Il doganalista non diventerà necessariamente l'esperto ambientale dell'impresa, potrà però diventare il soggetto capace di capire che una determinata importazione coinvolge: dogana, ambiente, compliance di prodotto, supply chain.

In presenza di una merce CBAM potrà essere necessario il dialogo tra: doganalista, ufficio acquisti, produttore estero, responsabile ambientale, amministrazione.

Per una merce EUDR entreranno in gioco: provenienza, produttore, geolocalizzazione, due diligence, sistemi informativi, dichiarazione doganale.

Il doganalista assume così una funzione di cerniera tra competenze diverse.

In un sistema normativo sempre più frammentato, proprio questa capacità di collegare le diverse discipline può diventare uno dei maggiori valori della professione.

Nel nuovo sistema il dato doganale non può più essere considerato un semplice elemento informatico, un codice TARIC non è soltanto una sequenza numerica perché dietro quel codice esiste una decisione giuridica e merceologica. E quella decisione può oggi determinare: il dazio, un antidumping, l'applicazione del CBAM, l'applicazione dell'EUDR, una restrizione, un'autorizzazione, un controllo. Lo stesso principio vale per origine, valore e identità del produttore.

La tecnologia gestisce il dato, ma è il professionista che deve

governarne il significato.

Anche il doganalista dovrà probabilmente adottare la stessa filosofia che la riforma applica alla dogana, quindi non controllare soltanto la singola dichiarazione, ma controllare il sistema che genera le dichiarazioni.

Questo apre uno spazio professionale crescente per il **customs audit** e, più in generale, per il **trade compliance audit**.

Potranno, anzi dovranno, essere riesaminati periodicamente i dati da cui derivano le dichiarazioni doganali dall'anagrafica del prodotto alla gestione e conservazione della documentazione con l'obiettivo di individuare gli errori già commessi e le condizioni che potrebbero produrne altri.

L'estensione delle normative extra-tributarie comporta inevitabilmente anche nuove responsabilità.

Il doganalista dovrà distinguere attentamente tra **ciò che rientra nella propria competenza** e **ciò che deve essere certificato o valutato da altri soggetti**.

Non gli si può chiedere, ad esempio, di determinare autonomamente le emissioni incorporate di un impianto siderurgico situato in un paese terzo, ma può essere chiamato a riconoscere che la merce rientra nel CBAM, segnalare l'obbligo al cliente e verificare la coerenza delle informazioni necessarie ai fini dell'importazione. Analogamente non sarà normalmente il doganalista a svolgere materialmente tutta la due diligence sulla deforestazione, ma non potrà ignorare che una determinata voce doganale

ricade nel campo di applicazione della normativa e che per lo svincolo devono essere presenti le informazioni previste.

La professionalità consiste quindi anche nel **conoscere i propri confini e saper attivare le competenze necessarie**.

La crescita degli obblighi extra-tributari rende inoltre sempre più importante conoscere il cliente.

Non basta sapere chi importa, occorre comprendere di quali merci tratta, da quali paesi provengono, quali produttori utilizza, come è organizzata la supply chain, quali dati è in grado di ottenere dai fornitori.

La due diligence professionale acquista quindi una funzione nuova, non serve soltanto a valutare il rischio finanziario della rappresentanza indiretta, ma anche a capire se il cliente possiede un'organizzazione adeguata a gestire obblighi sempre più complessi.

Il doganalista non dovrà più dialogare solo con la logistica, ma anche con tutti gli uffici che intervengono nella formazione e l'origine del prodotto.

Una corretta gestione doganale non serve soltanto a evitare contestazioni e sanzioni, ma utilizzare correttamente norme e agevolazioni può produrre valore e diventare un fattore di competitività.

Anche sul terreno delle nuove normative ambientali la gestione preventiva può diventare un fattore competitivo. Un'impresa capace di ottenere dai propri fornitori dati affidabili su origine, produzione, emissioni e tracciabilità

sarà probabilmente molto più preparata ad affrontare il mercato europeo rispetto a un concorrente costretto a ricostruire le informazioni quando la merce è già in viaggio.

La compliance non è soltanto difesa dal rischio, può diventare **organizzazione della competitività**.

Tutto questo richiede anche una riflessione sul modo nel quale il lavoro del doganalista viene valorizzato.

Un sistema economico fondato quasi esclusivamente sul numero delle dichiarazioni rischia di entrare in difficoltà quando la parte materiale della procedura diventa progressivamente automatizzata.

Il valore tenderà invece a spostarsi verso consulenza, audit, procedure, AEO, Trust & Check, CBAM, due diligence, normative extra-tributarie, organizzazione dei dati.

Si passerà da un compenso per quantità ad uno per competenza. Non significa abbandonare l'attività operativa, ma riconoscere che la dichiarazione sarà sempre più il risultato finale di un lavoro professionale svolto molto prima.

Il rischio è una professione a due velocità. Da una parte attività standardizzate, altamente automatizzate e sottoposte a crescente pressione sui costi, dall'altra attività ad alto contenuto professionale, nelle quali sono necessari: interpretazione, responsabilità, conoscenza merceologica, analisi normativa, valutazione del rischio e capacità di coordinare competenze diverse.

Anche l'intelligenza artificiale avrà inevitabilmente un ruolo crescente, potrà confrontare

codici tariffari, analizzare documenti, individuare anomalie, monitorare normative e proporre soluzioni.

Ma il problema professionale non sarà ottenere una risposta, ma stabilire: se quella risposta sia corretta, se possa essere applicata alla merce concreta, quali conseguenze produca, se possa essere difesa davanti all'autorità.

La riforma non annuncia quindi la fine del doganalista, segna piuttosto la progressiva fine del doganalista inteso esclusivamente come intermediario tecnico tra documenti commerciali e dichiarazione.

La professione può diventare più ampia, più specializzata e più importante perché in un sistema nel quale aumentano contemporaneamente: dati, automazio-

ne, normative e responsabilità cresce anche il bisogno di qualcuno capace di collegarli.

Tradizionalmente l'attività doganale inizia quando la merce arriva al porto, all'aeroporto o al confine. Nella nuova realtà sarà spesso troppo tardi. La nuova dogana europea sarà il luogo, fisico e digitale, nel quale si incontreranno sempre più spesso: fiscalità, sicurezza, ambiente, politica commerciale e controllo delle catene produttive.

Per gli operatori affidabili questo potrà significare minori formalità e maggiore fluidità.

Per il doganalista la sfida è altrettanto chiara, il futuro non appartiene a chi saprà compilare più rapidamente una dichiarazione, ma a chi saprà: comprendere la merce, interpretare le

norme, governare i dati, riconoscere un obbligo CBAM o EUDR, valutare il cliente, individuare il rischio e collegare discipline che fino a pochi anni fa sembravano lontane dalla dogana.

La dogana del futuro sarà probabilmente meno visibile nei porti e negli aeroporti, ma molto più presente nelle imprese e il doganalista, da intermediario della dichiarazione, potrà diventare sempre più intermediario della conoscenza e della compliance del commercio internazionale perché la nuova frontiera non sarà soltanto il punto nel quale passa la merce, ma **sarà il punto nel quale si incontrano il dato, la merce e tutte le regole che ne consentono l'ingresso nel mercato europeo.**

Paolo Pasqui



STUDIO DOGANALE 

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

CONSULENZA E FORMAZIONE AZIENDALE DAL 1981
*in commercio estero, diritto doganale, origine delle merci,
IVA intracomunitaria e Customs Decision*

 Via dei Trasporti, 2/A - 41012 Carpi (MO)
 Telefono: 059 657001
 E-mail: mestieri@samasped.com
 Sito web: www.samasped.com

Olio EVO

L'extravergine miscelato con l'olio di oliva vergine può essere etichettato EVO

Procedura in linea col modello spagnolo, Real decreto n.760 del 31/08/2021, purché rispetti i requisiti chimico, fisici, ed organolettici di olio di oliva extravergine col vincolo all'esportazione o a un mercato UE, è quanto chiarito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) in data 11 agosto 2026, con prot. 0390073.

La nuova interpretazione del MASAF dirime dubbi interpretativi della precedente nota prot. 0347821 del 16/07/2026, che comunicava: la miscela non poteva essere classificata ed etichettata come "olio extra vergine di oliva", ma doveva ricadere nella categoria inferiore, ciò che attualmente è applicabile per l'olio destinato sul mercato italiano.

La nota riprendeva la Relazione Speciale Gennaio 2026 della Corte dei Conti Europea (European Court of Auditors, ECA) che criticava i controlli alle filiere dell'olio di oliva per carenze sul fronte delle verifiche sui contaminati ed a volte sulla tracciabilità dai Paesi extra UE.

Regole Unionali e considerazioni della Corte dei Conti

Il Reg. UE 1308/2013, All. VII, parte VIII ed a seguire i regolamenti UE 2022/2104 e 2022/2105 relativi alle norme di commercializzazione ed ai controlli di conformità dell'olio di oliva non prevedono alcun divieto di miscelare oli di categorie diverse.

Non a caso il Reg. 2022/2104, oltre a definire i parametri qualitativi ed organolettici prescrive all'art.6, paragrafo 2, le seguenti etichettature:

- lett. a, **olio extra vergine di oliva**, qualificato "olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici";
- lett. b, **olio di oliva vergi-**

ne, qualificato "olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici".

Il prodotto miscelato tra oli EVO e vergini può dunque venire commercializzato come "olio extra vergine di oliva", purché rispetti i parametri chimico-fisici ed organolettici della categoria superiore. Regola confermata da una sentenza pronunciata il 18 ottobre 2023 dal Tribunale ordinario di Perugia, in assenza di un divieto formale di miscelare oli di categorie diverse. Procedura riportata al punto 26, riquadro 3, della relazione speciale 1/2026 della Corte dei Conti Europea, che rileva approcci diversi nei vari Stati membri in merito alla facoltà di miscelare oli

vergini e commercializzare tali miscele come olio extra vergine.

Circolare del MASAF del 16 luglio 2026

Nelle more di eventuali chiarimenti da parte della Commissione europea, i tre dipartimenti del MASAF affermavano che la classificazione e commercializzazione della miscela come *"olio extra vergine di oliva"* deve considerarsi fuorviante per il consumatore e contrasta con le pratiche leali di informazione previste all'art.7, del Reg. UE 1169/2011, pietra angolare del *Food Information Regulation*, l'*extra vergine* non tollera la miscela con la *semplice verginità* e da questa interpretazione derivano le seguenti conseguenze:

1. l'olio ottenuto dalla miscelazione di *extra vergine* e *vergine* dovrà essere classificato *olio vergine di oliva*;

2. l'olio già confezionato e dichiarato extra vergine prima del 16 luglio 2026 potrà essere commercializzato fino all'esaurimento scorte;

3. l'olio sfuso dovrà essere riclassificato come *olio di oliva vergine* entro trenta giorni e, in ogni caso, prima della prima operazione di movimen-

tazione/ lavorazione che lo riguardi.

La circolare ha confermato l'obbligo della corretta tenuta del registro telematico dell'olio, istituito con i DM 10/11/2010 e DM 23/12/2013 e la possibilità di realizzare miscele composte esclusivamente da oli extra vergini, anche di diverse origini, cultivar e annate, nel rispetto degli obblighi di indicazione dell'origine.

Circolare MASAF Prot.

0390073 dell'11/08/2026

In risposta ai quesiti proposti da **Assitol** e **Federolio** il MASAF ha fornito nuove interpretazioni chiarendo che: *"La miscelazione di EVO con olio vergine di oliva, può essere etichettato come olio extravergine di oliva, qualora il prodotto sia destinato all'esportazione, sfuso o confezionato, in un paese extra UE o destinato in un paese UE, fermo restando il rispetto dei requisiti chimico, fisici ed organolettici per l'olio di oliva extravergine". Resta inteso che è necessario garantire la corretta tenuta del registro telematico dell'olio in modo da assicurare la massima trasparenza e rintracciabilità delle predette operazioni, secondo le tempistiche e modalità stabilite per la tenuta del medesimo registro".*

Aspetti giuridici

Vista la delicatezza della materia, la prima nota pur adeguandosi alla relazione speciale della Corte dei Conti Europea, essendo atto interno, non è fonte del diritto e non obbligatoria per l'interpretazione della legge. Gli operatori nel rispetto dei Regolamenti unionali, eventuali provvedimenti sanzionatori derivanti da tale circolare avrebbero potuto impugnarli eccependo la sua inidoneità a fondare un divieto. La circolare oltre ad essere priva di efficacia giuridica, non risulta notificata alla Commissione Europea come previsto dalla Direttiva (EU) 2015/1535 e di consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, esponendo, altresì, il governo al rischio di incorrere in una procedura d'infrazione.

Conclusioni

Nel condividere l'idea di migliorare i controlli, la tracciabilità e soprattutto la chiarezza e l'uniformità della norma giuridica sul territorio unionale per salvaguardare l'olio di oliva genuino a tutela del consumatore, il chiarimento fornito dal MASAF con nota prot. 0390073 dell'11/08/2026 dirime dubbi interpretativi con riflessi in materia di concorrenza per le imprese italiane e della filiera olivicolo-olearia.

Mauro Lopizzo



Il nuovo CDU: tutte le novità della riforma doganale europea

Una riforma epocale per il commercio internazionale: il nuovo CDU (Reg. Ue 2026/2108), pubblicato nella G.U. del 19 settembre 2026, riscrive le regole del diritto doganale

Una riforma epocale per il commercio internazionale: il nuovo Codice doganale europeo (Reg. Ue 2026/2108), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2026, riscrive le regole del diritto doganale, valorizzando la compliance e istituendo un sistema di controllo integrato tra gli Stati membri e la Commissione europea.

La maggior parte delle nuove disposizioni non è immediatamente applicabile, essendo prevista una scansione temporale molto ampia, a partire dal 21 settembre 2027. Il legislatore europeo dovrà adottare, inoltre, i regolamenti delegati e di esecuzione.

Le disposizioni che, invece, entrano in vigore subito, sono quelle relative alla nuova tassa di gestione europea per i piccoli pacchi ordinati da Paesi extra-UE: la nuova fee sarà applicabile entro il 1° novembre 2026, andando a sommare al dazio fisso di 3 euro, per ogni tipologia di prodotto importato, già applicabile da luglio. La conferma della handling fee allontana probabilmente la tassa italiana prevista dalla Legge di bilancio, che rischia di sovrapporsi, in maniera poco coordinata, ri-

spetto a queste due iniziative europee.

La handling fee europea sarà formalmente a carico delle piattaforme, ma verosimilmente sarà ribaltata sui consumatori. L'importo esatto della tassa di gestione, che i paesi UE inizieranno a riscuotere entro il 1° novembre 2026, sarà stabilito dalla Commissione europea e rivisto ogni due anni, per mantenerlo proporzionato ai costi effettivi.

Il nuovo Codice doganale dell'Unione introduce anche regole più stringenti per le piattaforme di commercio elettronico dei Paesi terzi: i venditori e le piattaforme e-commerce saranno considerati importatori e, quindi, obbligati al pagamento dei relativi dazi, oltre a rispondere della conformità dei prodotti.

Tra le novità del nuovo CDU si segnalano, inoltre, un'analisi dei rischi comune, un unico sistema informatico di gestione, l'Autorità doganale europea e il rafforzamento dei controlli extra-fiscali.

Attualmente, l'unione doganale e il funzionamento del mercato interno sono in gran parte demandati alle autorità doganali, cui sono affidati anche i compiti di proteggere i cittadini

contro i rischi non finanziari connessi all'importazione di merci estere, l'efficace gestione di nuovi modelli di business, quali le vendite a distanza (e-commerce), la digitalizzazione, l'efficienza dei processi doganali e l'applicazione di pratiche uniformi nei diversi Paesi membri.

Proprio in queste aree si è rilevata la debolezza dell'architettura del Codice doganale del 2016 (Reg. Ue 2013/952), causata anche dall'eccessiva frammentazione dovuta ai 111 diversi sistemi informatici applicati dalle 27 autorità doganali nazionali.

A tal fine, il nuovo Codice prevede l'istituzione di una struttura centrale comune, ossia l'Autorità doganale dell'UE (EU Customs Authority, EUCA), con sede a Nizza, operativa a partire dal 2027.

EUCA agirà come un'unica entità, assumendo una funzione centrale nella governance del sistema doganale europeo, esercitando compiti di coordinamento delle attività di controllo, di gestione comune del rischio e di supporto tecnico-operativo alle autorità doganali degli Stati membri. La nuova autorità si occuperà, in particola-

re, della gestione e della manutenzione del Data hub europeo, l'infrastruttura digitale che costituirà il fulcro del futuro ecosistema informativo doganale dell'Unione, mediante l'integrazione delle dichiarazioni doganali, dei dati commerciali e delle informazioni rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi.

L'Autorità ha il compito di sviluppare e coordinare l'analisi dei rischi in tutto il territorio dell'Unione, grazie ai dati di importazione ed esportazione inseriti nel nuovo Data hub europeo, assicurando un più rapido ed efficiente sdoganamento per gli scambi commerciali a basso rischio, grazie anche a una migliore individuazione delle frodi doganali.

Il nuovo sistema prevede, in-

fatti, che gli scambi informativi, sia con le autorità doganali che con gli altri soggetti che intervengono nella catena di approvvigionamento, avvengano in via elettronica, attraverso questa unica interfaccia multifunzionale.

Il Data hub sarà operativo dal 2028 nel settore dell'e-commerce e dal 2034 diventerà obbligatorio per tutti gli operatori.

Il nuovo Codice doganale si propone, inoltre, di regolamentare la transizione da un sistema integralmente basato sulle dichiarazioni doganali di parte a un sistema basato sulla fornitura di informazioni al Data hub europeo (considerando n. 40 del nuovo CDU). Quando le funzionalità del Centro dati doganali dell'UE saranno disponi-

bili, agli operatori dovrebbe essere data la possibilità di fornire o rendere disponibili informazioni alle autorità doganali tramite il Data hub.

Occorre considerare, inoltre, che, come evidenziato dal "considerando" del nuovo Codice, dal 2016 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto, fino a comprendere sempre più una serie di regole di natura non finanziaria riguardanti la sicurezza, la protezione, l'accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute e la tutela della vita umana, animale e vegetale, l'ambiente, la protezione dei diritti umani e della proprietà intellettuale, nonché la salvaguardia dei valori dell'Unione e il rispetto degli standard necessari per l'ingresso e la cir-

MESTIERI
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

*"Sin dal 1981,
risolvere i vostri problemi
è il nostro lavoro quotidiano"*

**DOGANALISTI SPECIALIZZATI
IN CONSULENZA E FORMAZIONE NELL'AMBITO
DEL DIRITTO DOGANALE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

Via dei Trasporti, 2/A - 41012 Carpi (MO)
Telefono: 059 657001
E-mail: consulenza@cadmestieri.com
LinkedIn: CAD Mestieri S.r.l.

colazione nel mercato interno.

L'ampliamento delle funzioni doganali comporta, sul versante privato, un nuovo e più ampio perimetro di responsabilità per l'importatore e l'esportatore, non più soltanto responsabili dell'obbligazione doganale, ma anche della conformità delle merci, anche per rischi extra-fiscali, in base alla legislazione specifica dei prodotti.

Parimenti, anche la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, che secondo il testo del nuovo Codice "è considerato l'importatore o l'esportatore" si estende a tutti gli obblighi, non solo di carattere fiscale, gravanti su tali soggetti, ma anche a quelli relativi alla compliance del prodotto (art. 134 del nuovo Codice).

La riforma introduce, inoltre, una nuova figura di operatore doganale, che si affiancherà allo status AEO, ossia il Trust and Check Traders (T&C). Rispetto alla proposta di riforma della Commissione europea, pubblicata nel 2023, che inizialmente immaginava una progressiva sostituzione degli operatori AEO con la nuova figura del T&C, il testo approvato dal Consiglio prevede invece entrambe le autorizzazioni.

I criteri e le condizioni per diventare un Trust and Check Trader si basano sui criteri AEO, ma si prevede la necessità che tale soggetto sia "trasparente" per le autorità doganali. Ciò significa che gli operatori dovranno dotarsi di sistemi elettronici che tengano traccia della loro conformità e del movimento dei lo-

ro beni e concederne l'accesso alle autorità doganali.

La trasparenza è controbilanciata da significativi vantaggi, che consistono nella riduzione al minimo degli adempimenti e delle formalità doganali. Tra questi figurano la possibilità di svincolare le merci senza l'intervento della dogana e di non presentare una dichiarazione doganale per ogni importazione, assolvendo ai dazi con cadenza periodica e verificando in autonomia la conformità dei prodotti.

La nuova disciplina dedica, inoltre, particolare attenzione alle PMI e alle microimprese. La Commissione europea è chiamata a definire procedure per garantire l'accesso alle autorizzazioni di AEO e T&C meno onerose e parametrare alle risorse finanziarie di cui dispongono.

Anche sul fronte sanzionatorio sono previste importanti novità. Il nuovo Codice prevede, come linea di indirizzo generale, un elenco minimo di infrazioni delle norme doganali (art. 273 ss del nuovo CDU), rimettendo, però, la scelta della misura appropriata agli Stati membri, con monitoraggio da parte della Commissione europea. L'obiettivo è quello di contrastare il fenomeno dello "shopping dei confini" da parte degli operatori che effettuano vendite a distanza. Restano di competenza dei singoli Stati le norme procedurali nazionali riguardanti le sanzioni amministrative, così come la designazione dell'autorità competente a erogare la sanzione.

Una disciplina sanzionatoria

ad hoc è prevista in caso di vendite a distanza (art. 276 nuovo CDU). In particolare, nel caso in cui sia accertato un inadempimento sistematico da parte di un soggetto che opera nell'ambito del commercio a distanza, sarà irrogata una sanzione pecuniaria compresa tra l'1% e il 4% del valore totale delle merci importate nell'UE nei 12 mesi precedenti.

Violazioni sistematiche nell'ambito del commercio a distanza, classificheranno l'operatore tra i soggetti "ad alto rischio" nel Customs Data hub, con rilevanti implicazioni ai fini della definizione dei parametri di rischio e della determinazione dei controlli.

La riforma si presenta, invece, in forte continuità con il CDU 2016 sui principali aspetti sostanziali, quali la disciplina dell'obbligazione doganale, dei soggetti obbligati, le norme su classifica, origine, valore, regimi, cause di estinzione dell'obbligazione, poteri di accertamento, anche a posteriori e termini di prescrizione. Anche gli strumenti di compliance mantengono una disciplina pressoché invariata, a eccezione di quella relativa alle Informazioni vincolanti sul valore, completamente rinnovata. Non si segnalano modifiche significative in tema di diritti degli operatori (diritto di ascolto e di impugnare le decisioni dell'Agenzia delle dogane), così come per le regole sulla revisione di parte e in materia di sgravio e rimborso.

Sara Armella
Tatiana Salvi



ADM: ammissione temporanea imbarcazioni da diporto extra-UE

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 11/D del 15 maggio 2026, è intervenuta fornendo ulteriori indicazioni operative per le imbarcazioni da diporto

A seguito di quesiti formulati da associazioni di categoria e da uffici territoriali in merito alle modalità di applicazione del regime di ammissione temporanea alle imbarcazioni da diporto immatricolate in Paesi terzi impiegate per uso privato o commerciale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 11/D del 15 maggio 2026, è intervenuta fornendo ulteriori indicazioni operative.

La circolare si iscrive in un percorso di progressivo affinamento della prassi amministrativa, andando a integrare e consolidare i chiarimenti già forniti con le circolari nn. 20/D del 2022 e 8/D del 2025.

L'Agenzia innanzitutto conferma il principio cardine già sancito dalla prassi precedente: le imbarcazioni immatricolate in un Paese terzo che fanno ingresso nel territorio dell'Unione europea beneficiano di una forma di semplificazione in virtù della quale il semplice attraversamento della frontiera consente di vincolare automaticamente il mezzo al regime di ammissione temporanea, ai sensi dell'art. 141, par. 1, lett. d), RD. Per le imbarcazioni da diporto, ciò significa che l'ingresso nelle acque terri-

toriali dello Stato membro entro le 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a produrre tale effetto.

In alternativa alla semplificazione automatica, il soggetto interessato può optare per la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando l'apposito formulario di cui all'allegato 71-01 RD, ai sensi dell'art. 165 RD, strumento utile in quanto consente di attestare in modo formale la data di arrivo dell'imbarcazione nel territorio unionale. La stessa attestazione può essere ottenuta recandosi presso l'Ufficio della Capitaneria di Porto.

La scelta tra le due opzioni è rilevante ai fini della certezza probatoria: qualora l'Autorità doganale effettui un controllo, l'onere della prova circa la data di ingresso nel territorio UE - e, ove applicabile, la successiva uscita - grava sul titolare del regime.

Il periodo massimo di permanenza e il computo del termine di appuramento

Per le imbarcazioni ad uso privato, il periodo massimo di permanenza in regime di ammissione temporanea è di 18 mesi ai sensi dell'art. 217 RD.

La circolare chiarisce un

aspetto di frequente applicazione nella pratica della nautica: il termine di 18 mesi deve essere considerato complessivamente, anche nel caso in cui il bene sia stato temporaneamente vincolato a un altro regime speciale - ad esempio il perfezionamento attivo per lavori di riparazione o lavorazioni non effettuabili in ammissione temporanea - e successivamente tornato in ammissione temporanea. Il suddetto chiarimento si inserisce nell'evoluzione della posizione della Commissione europea, che ha inteso superare le divergenze applicative tra i diversi Stati membri, allineando la prassi nazionale a un'interpretazione uniforme a livello unionale.

Tuttavia, tale principio di computo cumulativo trova applicazione solo qualora il bene sia vincolato a diversi regimi dal medesimo soggetto e per la medesima finalità (uso privato). Nel settore della nautica è frequente che l'ammissione temporanea sia in capo al proprietario dell'imbarcazione a uso privato, mentre il regime di perfezionamento attivo per i lavori sia richiesto dal cantiere: poiché in tal caso differiscono sia i soggetti titolari che le finalità, ai fini del

calcolo del termine massimo rilevavano esclusivamente i periodi in cui l'imbarcazione è vincolata all'ammissione temporanea dal medesimo soggetto.

L'appuramento del regime: la prova dell'uscita dalle acque unionali

Recependo le indicazioni dei Servizi della Commissione europea - volte a superare le divergenze applicative tra Stati membri - l'Agenzia delle dogane nella circolare precisa che il regime di ammissione temporanea si considera appurato con l'uscita dell'imbarcazione a uso privato dalle acque territoriali dell'UE.

La prova di tale uscita può essere fornita attraverso molteplici strumenti:

- 1) il sistema di rilevazione satellitare A.I.S. (Automatic Identification System) che attesti l'arrivo della nave in acque internazionali;
- 2) documentazione attestante l'arrivo in un porto terzo o dalla quale risultino i bunkeraggi effettuati all'estero;
- 3) le annotazioni sul diario di bordo.

Dopo aver chiarito le modalità di vincolo al regime e le regole per il calcolo del termine di appuramento, la circolare affronta, al punto 2, una questione preliminare e altrettanto rilevante sul piano operativo: l'individuazione del soggetto legittimato a utilizzare l'imbarcazione in regime di ammissione temporanea e, conseguentemente, del titolare dell'autorizzazione al regime.

Come noto, l'art. 212, par. 2 e par. 3, RD, dispone che le imbarcazioni ad uso privato devono

essere utilizzate da soggetti stabiliti fuori dal territorio dell'Unione e l'autorizzazione al regime va concessa al soggetto che ha il controllo fisico delle merci al momento del vincolo, salvo che questi agisca per conto di un'altra persona, nel qual caso l'autorizzazione spetta a quest'ultima. Inoltre, un mezzo immatricolato in un Paese terzo può essere utilizzato anche da soggetti terzi purché autorizzati dal titolare del regime, consentendo così - a titolo esemplificativo - che un'imbarcazione di proprietà di una società extra-UE venga usata da dipendenti o collaboratori della stessa.

Per agevolare l'individuazione concreta del soggetto da considerare "utilizzatore", l'Agenzia richiama la Guida per gli Stati membri e gli operatori relativa alle procedure speciali (TAXUD/A2/SPE/2016/001/REV24 del 5 novembre 2025), illustrando tre esempi pratici.

Esempio 1 - Uso privato: proprietario a bordo

Il proprietario dello *yacht*, stabilito fuori dall'UE, assume uno skipper e un equipaggio anch'essi extra-UE. Il proprietario si trova a bordo al momento dell'ingresso nel territorio doganale dell'Unione. Lo scopo è il trasporto di persone senza retribuzione ai sensi dell'art. 207 CDU e conseguentemente si tratta di uso privato. L'autorizzazione va concessa al proprietario, in quanto lo skipper agisce per suo conto (artt. 212, par. 2, e 163, par. 1, punto 4, lett. c), RD). L'utilizzatore è il proprietario ai sensi dell'art. 212, par. 3, lett. b), RD,

nonostante lo skipper abbia il controllo fisico dell'imbarcazione al momento dell'ingresso.

Esempio 2 - Uso privato: proprietario non a bordo

Il proprietario, stabilito fuori dall'UE, mette l'imbarcazione a disposizione di skipper ed equipaggio - anch'essi extra-UE - disponendo che la conducano da un Paese terzo nel territorio unionale per la stagione estiva, mentre lui la raggiunge successivamente in aereo. Lo scopo rimane il trasporto di persone senza retribuzione, quindi si tratta ancora di uso privato. Anche qui l'autorizzazione è concessa al proprietario (skipper come mandatario: artt. 212, par. 2, e 163, par. 1, punto 4, lett. c), RD) e l'utilizzatore è il proprietario ai sensi dell'art. 212, par. 3, lett. b), RD, ancorché non fosse fisicamente a bordo al momento dell'ingresso nel territorio doganale dell'Unione.

Esempio 3 - Uso commerciale

Il proprietario, stabilito fuori dall'UE, noleggia la propria imbarcazione con equipaggio e capitano, anch'essi extra-UE. Lo yacht entra nel territorio doganale dell'Unione con lo scopo di trasportare persone a titolo oneroso (art. 207 CDU): si tratta pertanto di un caso di uso commerciale dei mezzi di trasporto. In questo caso l'autorizzazione va concessa al comandante, in quanto ha il controllo fisico dell'unità al momento dell'ingresso e non agisce per conto dell'armatore (artt. 212, par. 2, e 163, par. 1, punto 4, lett. c), RD). L'utilizzatore è lo skipper ai sensi dell'art. 212, par. 3, lett. b), RD.

Il filo conduttore dei tre esempi conduce a ritenere che *discrimen* tra uso privato e uso commerciale non dipende dalla mera presenza o assenza del proprietario a bordo, bensì dallo scopo del trasporto - gratuito o oneroso - e dal rapporto giuridico che lega skipper e armatore. Quando lo skipper è un mandatario del proprietario, l'autorizzazione resta in capo a quest'ultimo; quando invece lo skipper opera in modo autonomo in esecuzione di un contratto di noleggio a titolo oneroso, diventa egli stesso titolare dell'autorizzazione e utilizzatore del mezzo.

I commercial yacht: la disciplina speciale per uso commerciale e noleggio/charter

La Circolare n. 11/D del 2026 dedica particolare attenzione agli yacht impiegati a fini commerciali, categoria che comprende il trasporto di persone a titolo oneroso (noleggio/charter).

La regola fondamentale è che i *commercial yacht* - vale a dire quelli operanti in presenza di un contratto commerciale a titolo oneroso - non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato e i relativi termini di appuramento seguono la disciplina dell'art. 217, lett. b), RD, in base alla quale il mezzo può permanere nel territorio UE per il tempo necessario a effettuare le operazioni di trasporto.

La circolare precisa altresì che, anche per i *commercial yacht*, rimangono consentite le attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di

ammissione temporanea quando necessarie nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale. Le imbarcazioni si considerano in manutenzione sia che le attività vengano svolte all'interno dei cantieri, che in rada; una volta conclusa la manutenzione, dovrà essere ripresa l'attività commerciale prevista per poter continuare a usufruire del regime.

L'Agenzia chiarisce altresì il regime transitorio nel caso in cui lo yacht entri nelle acque unionali senza che sia ancora in vigore un contratto di noleggio: in tal caso l'ingresso avviene in ammissione temporanea ad uso privato. Qualora, prima della scadenza del termine di appuramento, il mezzo divenga oggetto di un contratto a titolo oneroso, lo yacht dovrà uscire dal territorio doganale dell'Unione per appurare il regime di ammissione temporanea privata, e solo successivamente potrà rientrare in ammissione temporanea per uso commerciale. In tal caso il *commercial yacht* immatricolato in un Paese terzo, i cui utilizzatori (equipaggio e turisti) siano stabiliti in un Paese terzo, può permanere nelle acque territoriali dell'UE per il periodo indicato nel contratto e per l'itinerario ivi previsto. Una volta completata l'attività, l'imbarcazione dovrà uscire dalle acque territoriali, dando evidenza dell'uscita con le modalità indicate sopra.

La circolare conclude precisando che anche per le imbarcazioni vincolate al regime è consentita la sottoposizione a operazioni di manutenzione e ri-

parazione ordinaria a condizione che tali interventi non ne modifichino la struttura, non comportino miglioramenti delle prestazioni e non determinino un considerevole aumento di valore. A differenza del regime di perfezionamento attivo, l'esecuzione di tali attività ordinarie non comporta l'obbligo di prestazione della garanzia.

Con la circolare in esame, l'Agenzia intende fornire chiarimenti sulle procedure applicabili in una materia che, soprattutto nel settore della charter nautica, ha generato - e continua a generare - rilevanti incertezze interpretative nella prassi operativa. Tra i profili di maggiore interesse figurano il computo cumulativo del termine massimo di 18 mesi per le imbarcazioni ad uso privato, le modalità di prova dell'appuramento mediante strumenti alternativi - quali i sistemi AIS, il diario di bordo e la documentazione attestante l'arrivo in un porto di un Paese terzo - nonché la distinzione tra uso privato e uso commerciale degli yacht, con le relative conseguenze sui termini di permanenza nel territorio doganale dell'Unione. La circolare si inserisce, inoltre, nel solco delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea e conferma l'intento dell'Amministrazione doganale nazionale di favorire un'applicazione uniforme della disciplina a livello unionale, riducendo le incertezze e le difformità interpretative emerse nella prassi dei diversi Stati membri.

Valentina Picco

Cristina Zunino



Regolamento contro il lavoro forzato: in vigore da...oggi?

Lo sfruttamento lavoro forzato nella fabbricazione di prodotti di largo consumo è un tema di portata globale. Secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)

Nel 2022 circa 27,6 milioni di persone a livello mondiale versavano in una situazione di lavoro forzato, tra cui 3,3 milioni di minori. Con l'obiettivo di contrastare tale fenomeno, l'Unione europea ha adottato il Regolamento UE 27 novembre 2024, n. 2024/3015 (Regolamento UE sul lavoro forzato), che introduce il divieto per gli operatori di esportare, immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione europea prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

La disciplina si applica a qualsiasi merce ottenuta in tutto o in parte con il lavoro forzato, in una qualunque fase della catena di approvvigionamento. Ai fini dell'applicazione del regolamento è irrilevante la percentuale di prodotto realizzata mediante lavoro forzato, essendo sufficiente che quest'ultimo abbia interessato, anche solo parzialmente, una qualsiasi fase del processo produttivo. Il regolamento recepisce la definizione di lavoro forzato contenuta nell'articolo 2 della Convenzione OIL del 1930 n. 29, ai sensi della quale costituisce "lavoro forzato" qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona, anche minore, sotto la minaccia di una pena e per il quale la medesima non si sia offerta spontaneamente.

La nozione base si compone di

tre elementi, ossia l'esistenza di un'attività lavorativa o di un servizio, l'assenza di consenso libero e volontario del lavoratore e il ricorso a forme di coercizione, compresa la violenza fisica, la servitù per debiti, il trattenimento della retribuzione, il sequestro o la trattenuta dei documenti di identità, intimidazioni o minacce, in forma diretta o indiretta. Il lavoro forzato può essere suddiviso in due macro-categorie, a seconda che sia imposto da soggetti privati (*privately imposed forced labour*) o dallo Stato (*State-Imposed Forced Labour – SIFL*), ossia dalle autorità statali, da soggetti che agiscono per conto dello Stato ovvero da enti che esercitano poteri assimilabili a quelli pubblici.

Il divieto introdotto dal regolamento UE si estende anche ai prodotti offerti mediante piattaforme di *e-commerce* o altri mezzi di vendita a distanza se messi a disposizione sul mercato dell'Unione, ossia se l'offerta di vendita è destinata agli utilizzatori finali nell'Unione.

Fuori dall'ambito di applicazione restano le prestazioni di servizi, anche qualora siano funzionali all'immissione sul mercato di un prodotto del lavoro forzato, quali, per esempio, trasporto, deposito, magazzino o attività logistiche. Parimenti, sono esclusi il lavoro domesti-

co e i prodotti che hanno già raggiunto gli utilizzatori finali.

Il regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2024 ma sarà pienamente applicabile dal 14 dicembre 2027. In attesa di tale data, il 3 settembre 2026, la Commissione europea ha pubblicato in Gazzetta ufficiale Linee guida illustrative, contenenti indicazioni operative sugli obblighi di *due diligence* necessari per conformarsi alla nuova disciplina.

Un'importante precisazione: la Commissione ha precisato che le nuove regole non interesseranno soltanto i prodotti realizzati dopo il 14 dicembre 2027, ma anche quelli già presenti sul mercato europeo a quella data. Saranno quindi soggette al divieto le merci conservate nei magazzini, esposte nei punti vendita o offerte attraverso piattaforme online e altri canali di vendita a distanza, anche se prodotte o importate prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Sebbene, pertanto, l'entrata in vigore del regolamento sia prevista fra più di un anno, le imprese potrebbero essere destinatarie domani di beni immessi in consumo oggi!

Ma come funzionerà il procedimento sanzionatorio? Secondo le linee guida della Commissione, si articolerà in diverse fasi. In primo luogo, l'Autorità procederà alla

raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e verificabili per stabilire se vi sia una probabile violazione del divieto di lavoro forzato. Se vi sarà un rischio probabile di violazione, l'Autorità potrà avviare una fase preliminare rispetto all'indagine formale per raccogliere ulteriori informazioni dagli operatori economici e verificare l'esistenza di un fondato motivo di preoccupazione. In tal caso, l'Autorità avvierà un'indagine formale che dovrà concludersi entro nove mesi. Agli operatori economici coinvolti dovrà essere concesso un termine compreso tra trenta e sessanta giorni lavorativi per fornire le informazioni richieste. In fase di indagine l'Autorità potrà prendere in considerazione anche le trascrizioni dei colloqui, foto, video delle condizioni di lavoro, dei dormitori, note di conversazioni, copie di messaggi o corrispondenza per posta elettronica, immagini satellitari e geolocalizzazione degli impianti.

All'esito dell'indagine, nel caso in cui sia accertata la violazione, l'Autorità potrà adottare una decisione che vieti l'immissione sul mercato unionale dei prodotti interessati e la pubblica sul Portale Unico sul Lavoro Forzato (*Forced Labour Single Portal*). Il divieto avrà efficacia generale e si applicherà anche agli altri operatori che commercializzano o esportino tali prodotti. Per i beni appartenenti a catene di approvvigionamento strategiche o critiche, l'Autorità potrà imporre il trattenimento temporaneo dei prodotti, anziché il loro smaltimento, fino all'eliminazione della "componente" di lavoro forzato, ove possibile. La decisione dovrà indicare un termine ragionevole entro il quale gli operatori dovranno

conformarsi agli ordini e alle informazioni sulla possibilità di chiedere all'autorità competente di riesaminarla o ritirarla, nonché sulle opzioni di ricorso contro di essa nella giurisdizione competente.

Gli Stati membri UE, entro il prossimo dicembre, dovranno stabilire le sanzioni applicabili in caso di inosservanza di una decisione, tenendo conto di diversi fattori, tra cui la gravità e la durata dell'inosservanza, le precedenti violazioni e il grado di cooperazione degli operatori coinvolti, oltre a eventuali fattori attenuanti o aggravanti.

Da osservare che, nel caso in cui, durante l'indagine, emerga un rischio o un caso di lavoro forzato, l'operatore sarà tenuto ad adottare tempestivamente misure idonee a prevenirlo, eliminarlo o attenuarlo. Si tratta di un aspetto rilevante, poiché l'Autorità potrà decidere di non avviare l'indagine qualora ritenga che non sussista più un sospetto fondato proprio in ragione delle misure adottate dall'impresa.

Per le imprese sarà fondamentale dotarsi di un sistema di *due diligence* idoneo a prevenire e gestire i rischi di lavoro forzato lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Per realizzare gli obiettivi imposti dal Regolamento, la Commissione si è impegnata a cooperare e collaborare con le autorità designate da ciascun Stato membro, ma anche con quelle di Paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e altri pertinenti portatori di interessi. Anche gli Stati Uniti hanno adottato una normativa nazionale che vieta l'importazione di merci prodotte con il lavoro forzato.

Nel caso statunitense, tuttavia, più che l'intento umanitario sembra

prevalere ancora una volta la volontà di utilizzare lo strumento sanzionatorio come arma geopolitica.

Il 23 luglio scorso, l'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha concluso le indagini ai sensi della *Section 301* del *Trade Act* del 1974. All'esito a tali indagini, sono stati applicati, nei confronti di 60 Paesi, dazi con aliquote pari al 10% e al 12,5%, per la mancata imposizione e applicazione effettiva del divieto di importazione di merci prodotte con lavoro forzato.

La misura tariffaria americana è entrata in vigore il 24 luglio 2026 e si applica alle merci dichiarate per il consumo (*entry for consumption*) o estratte da un deposito per il consumo. L'aliquota fissa del 10% si applica a 17 Paesi che prevedono un divieto di importazione di merci prodotte con lavoro forzato, e che si sono impegnati a rispettarlo tramite un Accordo di reciprocità commerciale con gli Stati Uniti o che hanno adottato un regime parziale; l'aliquota del 12,5% si applica, invece, a tutte le altre nazioni.

Per l'Unione europea e Taiwan, il dazio imposto sulla base della *Section 301* è limitato in modo che il suo valore, sommato al dazio MFN (*most favorite nation*) su un determinato bene, non superi il 10%. Lo stesso meccanismo si applica ai beni importati da Giappone, Corea del Sud e Svizzera, ma con l'aliquota, al netto del dazio MFN, pari al 12,5%.

A differenza delle precedenti misure di politica economica, i dazi adottati sulla base della *Section 301* non presentano un limite di tempo determinato, ma sono subordinati ai progressi di ogni singolo Stato nella lotta alle pratiche di lavoro forzato.

Stefano Comisi

Giurisprudenza unionale e nazionale

Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione IX, sentenza 10/9/2026, causa C-406/25 – Pres. Condinanzi, Rel. Kornezov – Skatteministeriet c/ F.S. A/S

Tariffa doganale comune
 - **Classificazione doganale**
 - **Nomenclatura combinata**
 - **Voci 0302 e 0511 - Nozione di "pesci non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione" - Portata**
 - **Pesci e ritagli di pesci**

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione applicabile ai fatti del procedimento, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella voce 0511, intitolata "Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana":

– *pesci interi, che sono stati conservati a bordo delle navi da cattura per un lungo periodo mediante l'aggiunta di acido acetico o di un altro acido a una temperatura variabile che può superare i limiti previsti dalla normativa del-*

l'Unione in materia di igiene dei prodotti alimentari, che presentano tenori diversi di azoto basico volatile totale, alcuni superiori ai limiti previsti da tale normativa, che sono stati immagazzinati alla rinfusa, che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni di detta normativa, e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che sono stati pescati e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali, nonché

– ritagli di pesci che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni della stessa normativa e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che costituiscono sottoprodotti di animali idonei al consumo umano ma che, per motivi commerciali, non sono destinati a tale consumo, e che sono stati prodotti e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali.

La F.S. ha importato, principalmente dalla Norvegia, pesci e ritagli di pesci da essa utilizzati nella produzione di farina di pesce, di olio di pesce e di altri prodotti destinati all'alimentazione animale.

Nel novembre 2016 la dogana danese ha effettuato

un'ispezione delle importazioni di pesci interi dichiarati dalla F.S. come rientranti nel capitolo 5, parte seconda, della NC, per verificare sia se fossero o meno atti all'alimentazione umana, sia la classificazione doganale.

Tali autorità hanno concluso che i pesci interi e i ritagli di pesci importati dalla Società tra il 2015 e il 2017 dovevano essere classificati nel capitolo 3 della seconda parte della NC quando il tenore medio di ABVT (Azoto Basico Volatile Totale) di ciascun lotto, misurato da tale Società, era inferiore a 35 mg/100 g per le specie appartenenti alla famiglia dei Madidi, inclusi i ritagli di pesci, e a 60 mg/100 g per tutte le altre specie.

La F.S. adiva l'autorità giudiziaria e nel corso del contenzioso la Corte di Giustizia dell'Unione veniva investita di una serie di questioni pregiudiziali volte a comprendere, in sostanza, in quale tra le voci NC 0305 e 0511 dovessero essere classificati pesci interi e ritagli di pesci connotati da tenori diversi di ABVT, che non erano stati manipolati, che erano stati conservati a temperature variabili e i cui documenti commerciali indicavano che erano stati

venduti per la produzione di mangime per gli animali.

Nel rispondere nel senso di cui alla massima che precede, la Corte di Giustizia ha premesso che le merci di cui trattasi rientrano nella sezione I della seconda parte della NC, intitolata *“Animali vivi e prodotti del regno animale”*.

Ha osservato la Corte che tale sezione è suddivisa in cinque capitoli, tra i quali il capitolo 3, intitolato *“Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici”*, contiene la voce 0302, intitolata *“Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304”*, e il capitolo 5, intitolato *“Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove”*, contiene la voce 0511, intitolata *“Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana”*. Dalla formulazione di detto capitolo 5 la Corte ha ricavato che lo stesso concerne i prodotti che non corrispondono a nessuna denominazione degli altri quattro capitoli di tale sezione. Inoltre, la nota 1, lettera a), del medesimo capitolo 5 precisa che quest'ultimo non comprende i prodotti commestibili diversi da budella, vesciche e stomaci di animali e dal sangue animale.

La nota 1, lettera c), del

capitolo 3 della seconda parte, sezione I, della NC enuncia che tale capitolo non comprende i pesci non atti all'alimentazione umana in ragione della loro natura o del loro stato di presentazione. Per la Corte, emerge dal tenore letterale di tale nota che il criterio decisivo per determinare se un pesce rientri nel suddetto capitolo 3 risiede nella sua attitudine o meno all'alimentazione umana. In tali circostanze, la questione decisiva è se, al momento dello sdoganamento, le merci di cui si tratta fossero atte all'alimentazione umana.

Al fine di stabilire se un prodotto sia atto o meno all'alimentazione umana, ai sensi di detta nota, per la Corte occorre tener conto di tutti gli elementi pertinenti relativi alle sue caratteristiche e alle proprietà oggettive ad esso inerenti.

La Corte ha rilevato che dagli atti di causa si ricavano diversi elementi relativi al modo in cui le merci di cui trattasi erano state trattate prima del loro sdoganamento, quali l'aggiunta di acido acetico o di un altro acido, il loro immagazzinamento alla rinfusa e una manipolazione che non rispetta le norme di igiene alimentare, un elevato tenore di ABVT, una temperatura elevata e un lungo periodo di conservazione delle stesse.

Simili elementi si riferiscono alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti alle merci di cui trattasi, quindi idonei a determinare se esse siano atte o meno all'alimentazione umana.

Infatti, a causa delle caratteristiche del processo della sua fabbricazione, non può essere esclusa la presenza, in un prodotto, di sostanze nocive per la salute umana: ciò costituisce un elemento pertinente, atto a giustificare la qualificazione di un siffatto prodotto come non alimentare, alla luce delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, al pari delle informazioni fornite dal fabbricante.

Analogamente, la Corte ha rilevato che un fenomeno di decomposizione o un deterioramento dei materiali animali dà luogo a tossine che rendono tali materiali, in linea di principio, inadatti al consumo umano e producono altresì un rischio, in particolare, per la salute umana.

La Corte si è poi chiesta se sia consentito tener conto della normativa dell'Unione in materia di prodotti alimentari e di igiene alimentare al fine di determinare se le catture di cui trattasi nel procedimento principale siano “non atte all'alimentazione umana”.

A tale riguardo, la Corte ha osservato che la classificazione di una merce dipende

dalla NC, ma la normativa unionale in materia di igiene e prodotti alimentari costituisce, comunque, uno degli elementi da prendere in considerazione a tal fine.

Dalle informazioni contenute nel fascicolo processuale, la Corte ha concluso che era stata accertata la presenza, tra i prodotti di cui trattasi, di pesci il cui tenore di ABVT superava i limiti previsti dalla normativa dell'Unione, il che suggerisce uno stato di decomposizione avanzata e quindi un rischio per la salute umana in caso di consumo; è stata altresì ritenuta pertinente la circostanza secondo cui il trattamento dei pesci e dei ritagli di pesci di cui trattasi non era conforme alla normativa dell'Unione in materia di igiene alimentare, nella misura in cui quest'ultima verte proprio sui pericoli che i prodotti alimentari possono presentare per la salute.

In particolare, dall'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 853/2004 emerge che quest'ultimo stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare che integrano quelle previste dal regolamento n. 852/2004 e che si applicano ai prodotti di origine animale trasformati e non. Ai sensi dell'articolo 3, paragra-

fo 1, del regolamento n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare rispettano, in particolare, le pertinenti disposizioni dell'allegato III di tale regolamento.

La sezione VIII, intitolata "Prodotti della pesca", di tale allegato III contiene, in particolare, requisiti applicabili alle navi, requisiti applicabili durante e dopo le operazioni di sbarco di tali prodotti, requisiti applicabili agli stabilimenti, incluse le navi, in cui detti prodotti sono lavorati, norme sanitarie applicabili ai medesimi prodotti, nonché requisiti relativi alla loro conservazione. Tale sezione VIII contiene altresì diversi requisiti relativi alla temperatura dei prodotti della pesca, tra cui quelli previsti ai punti I, B, 1 e I, B, 3, del suo capitolo I, al punto 1, lettera b), ii), del suo capitolo II nonché al punto 1 del suo capitolo VII e al punto 1, lettera a), del suo capitolo VIII, che mirano, in sostanza, a garantire, in particolare, che i prodotti della pesca freschi e i prodotti della pesca non trasformati decongelati siano mantenuti, durante la conservazione e il trasporto, incluse le operazioni di scarico e di sbarco, ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione.

Pertanto, il punto C del capitolo V della sezione VIII del-

l'allegato III del regolamento n. 853/2004 vieta l'immissione sul mercato dei prodotti che superano i limiti di tenore di ABVT previsti dal Regolamento n. 2074/2005.

In tali circostanze, la Corte ha concluso che l'inservanza della normativa dell'Unione in materia di igiene dei prodotti alimentari può incidere sulla questione se un prodotto, in particolare a causa di un'eventuale contaminazione o a causa del suo stato di decomposizione, presenti un rischio per la salute umana e sia, pertanto, non atto all'alimentazione umana.

Infine, circa la rilevanza di documenti commerciali quali i contratti di acquisto delle catture di cui trattasi, i quali indicano che tali catture erano destinate alla produzione industriale di mangime per animali e non al consumo umano, siffatti documenti possono costituire elementi pertinenti relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive di cui occorre tener conto ai fini della classificazione dei prodotti.

Quanto, poi, ai ritagli di pesci importati nell'Unione come sottoprodotti di origine animale rientranti nella categoria 3, conformemente all'articolo 3, punto 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 10, lettera a), del Regolamento n. 1069/2009, la Cor-

te ha ricordato che rientrano in tale categoria i materiali che sono stati considerati dal legislatore dell'Unione come "a basso rischio" per la salute pubblica e degli animali, in particolare, le carcasse e le parti di animali macellati che sono "idonee al consumo umano", ma che non sono destinate a tale consumo per motivi commerciali.

La circostanza che tali ritagli di pesci importati dalla Società F.S. rientrino in detta categoria può quindi indicare che tali prodotti non sono atti all'alimentazione umana per il loro stato di presentazione, ai sensi della nota 1, lettera c), del capitolo 3 della seconda parte, sezione I, della NC, e deve altresì essere presa in considerazione ai fini della classificazione di detti prodotti nella voce appropriata della NC.

Tribunale di 1° Grado dell'Unione europea, Sezione V, sentenza 8/7/2026, causa T-356/25 [Rapera] – Pres. Papa-savvas, Rel. Sampol Pucurull – AY c/ Anexartiti Archi Dimosion Esodon

Sistema comune dell'IVA – Rappresentante fiscale designato come debitore dell'IVA – Articolo 204 della direttiva 2006/112/CE – Responsabilità solidale – Articolo 205 della direttiva 2006/112 – Normativa nazionale che designa il rappresentante fiscale come

debitore dell'IVA e ne prevede la responsabilità solidale – Proporzionalità

L'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un rappresentante fiscale di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro sia ritenuto debitore dell'imposta, ai sensi di detta disposizione, laddove tale rappresentante fiscale non sia coinvolto nelle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo, e purché egli sia stato designato come tale da quest'ultimo.

L'articolo 205 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2019/1995, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un rappresentante fiscale che non è designato come debitore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, bensì è incaricato di adempiere, per conto di un siffatto soggetto passivo, obblighi dichiarativi in materia di IVA, senza dover tenere libri contabili né rilasciare documenti sulle operazioni effettuate da tale soggetto passivo, possa essere ritenuto solidalmente re-

sponsabile del versamento dell'IVA dovuta, laddove né l'autorità fiscale né il giudice competente siano legittimati a verificare se egli sia stato coinvolto nell'attività economica del soggetto passivo, se sapesse o avrebbe dovuto sapere che l'imposta non sarebbe stata versata e se abbia agito o meno in buona fede e abbia adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di IVA.

Il fatto che l'operazione per la quale l'IVA è dovuta sia stata effettuata utilizzando il numero individuale di identificazione IVA attribuito al soggetto passivo dallo Stato membro in cui è stabilito o utilizzando quello attribuito dallo Stato membro in cui l'IVA è dovuta non può essere determinante per le risposte che figurano ai capoversi che precedono.

L'articolo 205 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2019/1995, letto alla luce dell'articolo 204, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un debitore dell'imposta designato ai sensi di tale articolo 204 non può essere altresì responsabile in solido ai sensi dell'articolo 205 della medesima direttiva.

AY è una spedizioniera doganale, registrata in Grecia in qualità di rappresentante fiscale della O., una società con sede in Italia. Secondo una procura speciale del

2022 depositata presso il registro dell'amministrazione finanziaria competente, AY è stata designata "delegata fiscale" della O. in Grecia e aveva per compito la "rappresentanza fiscale della società" dinanzi alle autorità doganali e fiscali, la "presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA", il "versamento da parte della società e per conto di quest'ultima degli importi fissati dalle autorità doganali e fiscali per conto della società" e "lo svolgimento di formalità doganali di qualsiasi natura collegate allo sdoganamento delle merci per conto della società tramite gli uffici doganali del paese, firmando i documenti necessari".

La O. è titolare di un numero di identificazione IVA italiano nonché di un numero di identificazione IVA greco. La sua attività principale consiste nell'immissione in commercio di cellulosa, materia prima destinata alla produzione di carta igienica. A tal fine, essa immagazzina merci di provenienza dalla Finlandia in varie aree di stoccaggio situate all'interno del territorio greco.

Nel 2023 l'AADE (Autorità indipendente greca delle Entrate pubbliche) ha proceduto ad una verifica sugli esercizi d'imposta 2020-2022. Tale verifica verteva, da un lato, sulle cessioni intracomunitarie

effettuate dalla O. utilizzando il suo numero di identificazione IVA greco a destinazione di clienti stabiliti in Bulgaria e in Italia e, dall'altro lato, sulle cessioni intracomunitarie effettuate utilizzando il suo numero di identificazione IVA italiano a destinazione di clienti stabiliti in Grecia.

Al termine di tale verifica, l'AADE ha accertato che lo stabilimento greco della O. aveva omesso di pagare un importo totale d'IVA pari a EUR 3344061,47.

In tali circostanze, l'AADE ha adottato, nei confronti della O. e di AY, in qualità di rappresentante fiscale di tale società, un provvedimento recante misure cautelari consistenti nel congelamento di una parte dei depositi che esse detenevano in alcuni istituti di credito in Grecia.

AY ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, che ha investito il Tribunale unionale di alcune questioni pregiudiziali.

In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto al Tribunale se, alla luce della giurisprudenza della Corte europea, in particolare delle sentenze del 20 maggio 2021, ALTI, e del 12 maggio 2022, U.I. (Rappresentante doganale indiretto), le disposizioni della direttiva IVA, e in particolare il

suo articolo 205, dovessero essere interpretate nel senso che esse consentono di istituire una responsabilità solidale per il versamento dell'IVA dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni nei confronti di una persona che si limita a presentare le relative dichiarazioni IVA e a versare l'imposta dovuta senza tenere libri contabili né rilasciare documenti sulle operazioni effettuate dal suo mandante.

Inoltre, il giudice del rinvio si è interrogato sulle condizioni alle quali il rappresentante fiscale di un soggetto passivo ai fini dell'IVA stabilito in un altro Stato membro può essere ritenuto debitore ai sensi dell'articolo 204 della direttiva IVA, in particolare laddove né l'autorità fiscale né il giudice competente siano legittimati a verificare se tale rappresentante sia stato effettivamente coinvolto nell'attività economica del soggetto passivo che egli rappresenta.

Infine, il giudice del rinvio ha chiesto, al fine di valutare se le disposizioni nazionali applicate dall'AADE soddisfacessero i requisiti di chiarezza e di precisione e fossero conformi al principio della certezza del diritto, di chiarire se l'articolo 204, paragrafo 1, e l'articolo 205 della direttiva IVA dovessero essere interpretati nel senso che una persona può essere ritenuta contempora-

neamente responsabile del versamento dell'IVA ai sensi di entrambe le disposizioni.

Nel rispondere nel senso di cui alla massima che precede, il Tribunale ha osservato in primo luogo, quanto all'art. 204 della direttiva IVA, che la designazione di un rappresentante fiscale in qualità di debitore dell'imposta prevista all'articolo 204, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, nonostante sia soltanto una facoltà per il soggetto passivo, consente una riscossione dell'IVA più efficace di quella che risulterebbe dall'applicazione delle regole normali, secondo le quali il debitore d'imposta è, in linea di principio, il soggetto passivo stesso.

In tale contesto, una condizione collegata alla facoltà di designare un rappresentante fiscale in qualità di debitore dell'imposta, quale il requisito di una partecipazione alle operazioni effettuate dal soggetto passivo rappresentato, può restringerne la portata e, pertanto, comprometterne l'effetto utile alla luce dell'obiettivo generale che consiste nel garantire una riscossione dell'IVA quanto più efficace possibile nel rispetto del principio di proporzionalità. Infatti, l'introduzione di un simile requisito è di natura tale da limitare il ricorso a tale facoltà, riducendone il contributo al recupero effettivo dell'IVA.

Quanto all'art. 205, il Tribunale ha rilevato che esso non precisa né le persone che possono essere designate debitorici in solido né le situazioni in cui una tale designazione può essere effettuata, limitandosi a conferire agli Stati membri il potere di determinare le condizioni e le modalità di applicazione della responsabilità in solido che esso prevede, nel rispetto, in particolare, dei principi della certezza del diritto e di proporzionalità.

Le misure che gli Stati membri possono adottare sulla base dell'articolo 205 della direttiva IVA non possono eccedere quanto è necessario per preservare i diritti dell'Eraio. In particolare, le misure nazionali che conducono, nella pratica, a instaurare un sistema di responsabilità solidale oggettiva eccedono quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Ciò è quanto si verifica, in particolare, qualora un soggetto diverso dal debitore dell'IVA si trova obbligato a versare l'IVA dovuta da quest'ultimo senza avere la possibilità di esimersi da tale responsabilità solidale dimostrando di essere completamente estraneo alla condotta di tale debitore. Risulterebbe infatti chiaramente sproporzionato imputare, in modo incondizionato, al citato soggetto la perdita di gettito fiscale causata dal-

la condotta di un terzo soggetto passivo sulla quale egli non ha alcuna influenza.

Non è invece contrario al diritto dell'Unione esigere che un soggetto diverso dal debitore dell'imposta adotti tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere da parte sua al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a essere partecipe di un'evasione fiscale.

Pertanto, la circostanza che un soggetto diverso dal debitore dell'imposta abbia agito in buona fede utilizzando tutta la diligenza di un operatore avveduto, che abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere e che sia esclusa la sua partecipazione a un'evasione costituiscono elementi da prendere in considerazione per determinare la possibilità di obbligare in solido tale soggetto a versare l'IVA dovuta.

Quanto al rapporto tra le due norme, il Tribunale ha rilevato che il rappresentante fiscale designato come debitore dell'imposta in applicazione dell'articolo 204 della direttiva IVA non può essere ritenuto solidalmente responsabile del debito dell'IVA del soggetto passivo che egli rappresenta, poiché l'articolo 205 di tale direttiva prevede che il responsabile in solido non possa essere il debitore dell'imposta.

Alessandro Fruscione



Il nuovo Codice Doganale dell'Unione Europea

Testo elaborato dalla Commissione Regimi e Contenzioso

14 Ottobre 2026



Commento e presentazione del calendario di applicazione del nuovo CDU

La continuità operativa prevale sulla sostituzione formale

1. Oggetto e funzione del calendario

Il calendario allegato accompagna l'entrata in vigore del nuovo codice doganale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026. La sua funzione non è soltanto ricognitiva: esso consente di distinguere, disposizione per disposizione, il momento in cui la riforma acquista efficacia applicativa e il momento in cui gli operatori economici, le autorità doganali e le altre amministrazioni interessate dovranno adeguare concretamente i propri processi.

La riforma non opera mediante una sostituzione istantanea del codice vigente. Il regolamento introduce, infatti, un modello di applicazione progressiva, nel quale convivono per un periodo significativo disposizioni immediatamente operative, norme applicabili dal 21 settembre 2027 e ulteriori obblighi destinati a decorrere dal 1° luglio 2028 o, per la generalità degli operatori, dal 1° marzo 2031 e dal 1° marzo 2034. Il calendario deve pertanto essere letto come uno strumento di transizione e non come una semplice tavola di entrata in vigore.

La distinzione fondamentale è quella tra **entrata in vigore e applicazione**. Il regolamento è entrato in vigore il 20 settembre 2026, cioè il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ma la regola generale stabilisce che esso si applichi dal 21 settembre 2027. L'articolo 287 individua, tuttavia, numerose deroghe temporali, rendendo immediatamente applicabili alcune definizioni, disposizioni istituzionali, norme sul centro doganale digitale e conferimenti di potere alla Commissione art. 287 Reg. (UE) 2026/2108.

2. La logica della transizione normativa

Il nuovo codice sostituisce il regolamento (UE) n. 952/2013, ma la sostituzione non determina l'immediata cessazione dell'operatività di tutti gli strumenti attuativi costruiti sul codice precedente. Gli atti delegati e di esecuzione già adottati continuano ad applicarsi fino alla loro sostituzione o abrogazione mediante nuovi atti fondati sul regolamento 2026/2108. I riferimenti al regolamento n. 952/2013 devono inoltre essere rilette secondo la tavola di concordanza allegata al nuovo codice art. 284 Reg. (UE) 2026/2108.

Ne deriva una fase nella quale la continuità operativa prevale sulla sostituzione formale. Per gli operatori, ciò significa che la consultazione del solo nuovo codice non sarà sufficiente: occorrerà verificare, per ciascun istituto, la permanenza degli atti delegati e di esecuzione adottati nel quadro del codice del 2013, nonché le eventuali disposizioni transitorie e i nuovi provvedimenti attuativi adottati dalla Commissione.

Il calendario evidenzia correttamente che le disposizioni che conferiscono poteri delegati o di esecuzione alla Commissione si applicano sin dall'entrata in vigore. La ragione è funzionale: tali poteri devono poter essere esercitati prima delle successive date di applicazione, così da rendere disponibili in tempo utile le regole tecniche, i sistemi informatici e le procedure necessarie alla transizione. L'articolo 286 fissa, tra gli altri, termini per l'adozione dell'atto relativo alla tassa di gestione dell'Unione e per gli atti necessari alla progressiva introdu-

zione del centro doganale digitale art. 286 Reg. (UE) 2026/2108.

3. Le disposizioni immediatamente applicabili

La prima fascia temporale, decorrente dal 20 settembre 2026, non coincide con l'applicazione integrale del nuovo codice. Essa riguarda soprattutto le definizioni necessarie per preparare il nuovo regime dell'*e-commerce*, le norme istitutive e organizzative del centro doganale digitale dell'UE, alcune disposizioni sul valore in dogana, l'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE e i poteri della Commissione.

Sono quindi operative, tra l'altro, le definizioni di *vendite a distanza*, *regime IOSS*, *spedizione e articolo*. Quest'ultima nozione assume rilievo pratico perché collega la struttura della spedizione alla futura tassa di gestione dell'Unione: l'articolo è individuato in base alla combinazione di classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto dai dati applicabili, origine - art. 5 Reg. (UE) 2026/2108.

È inoltre immediatamente istituito il centro doganale digitale dell'UE. L'istituzione giuridica *dell'hub*, tuttavia, non equivale alla sua piena operatività. Il regolamento ne disciplina sin d'ora architettura, finalità, sicurezza, interoperabilità, gestione dei dati e progressiva sostituzione dei sistemi nazionali, ma rinvia l'utilizzo obbligatorio per specifiche categorie di operatori alle successive fasi del calendario.

La disciplina immediatamente applicabile ha dunque, in larga parte, natura preparatoria e infrastrutturale. Essa crea il quadro giuridico e organizzativo nel quale dovranno essere sviluppati i sistemi, adottati i provvedimenti attuativi e impostati i rapporti tra Commissione, Stati membri, Autorità doganale dell'UE e operatori economici.

4. Il centro doganale digitale dell'UE come asse della riforma

Il centro doganale digitale dell'UE costituisce il principale elemento di discontinuità ri-

spetto al modello fondato su sistemi nazionali collegati e su dichiarazioni doganali gestite attraverso infrastrutture separate. Il Regolamento lo configura come una piattaforma informatica centralizzata, sicura e ciberresiliente, destinata a fungere da punto centrale per lo scambio di dati con e tra le autorità doganali - artt. 35 e 36 Reg. (UE) 2026/2108.

L'hub non è soltanto un archivio o un canale di trasmissione. Esso dovrà consentire la gestione elettronica delle formalità e dei controlli, il calcolo e la notifica dell'obbligazione doganale e degli altri oneri rilevanti, la gestione delle garanzie, l'analisi dei rischi e dei dati, l'interoperabilità con i sistemi non doganali dell'Unione e la sorveglianza delle merci. Il Regolamento ammette anche il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale nell'analisi dei rischi, nel rispetto della disciplina europea applicabile - art. 38 Reg. (UE) 2026/2108.

Un profilo particolarmente rilevante è quello della responsabilità. Gli atti compiuti mediante le funzionalità *dell'hub* restano imputabili alle persone o alle autorità che li compiono, anche quando il processo sia automatizzato. L'automazione del trattamento dei dati e dell'analisi del rischio non trasferisce quindi automaticamente la responsabilità giuridica al sistema informatico.

La sovranità digitale è requisito strutturale: l'infrastruttura, salvo quella di trasmissione delle telecomunicazioni, deve essere controllata dalla Commissione o dall'Autorità doganale dell'UE e situata nell'Unione. I fornitori e i subappaltatori devono essere stabiliti nell'Unione, indipendenti da influenze di governi di paesi terzi e non soggetti a norme straniere che possano imporre la divulgazione dei dati conservati *nell'hub* - art. 37 Reg. (UE) 2026/2108.

La transizione sarà graduale. Fino al 30 giugno 2028, per tutte le merci destinate a un regime doganale, resta prevista la dichiarazione doganale appropriata. Dal 1° luglio 2028 *l'hub* diviene obbligatorio per le vendite a distanza e per le operazioni IOSS; dal 1° marzo

2031 diviene utilizzabile, in alternativa alla dichiarazione tradizionale, per gli altri operatori; dal 1° marzo 2034, l'utilizzo dei dati tramite *hub* diviene obbligatorio per la generalità delle operazioni. Le funzionalità dovranno essere pienamente operative entro il 1° febbraio 2034, con previsione di soluzioni transitorie in caso di ritardi eccezionali - art. 285 Reg. (UE) 2026/2108.

5. E-commerce, IOSS e tassa di gestione dell'Unione

La riforma dedica una disciplina anticipata alle vendite a distanza, riflettendo la necessità di adeguare il sistema doganale alla crescita delle importazioni di modico valore e alla stretta interazione tra IVA e dogana.

Fino al 30 giugno 2028, il regolamento conserva una disciplina transitoria sulla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per le merci vendute a distanza. La dichiarazione deve essere presentata, secondo un ordine legalmente definito, dal soggetto IOSS o dal suo rappresentante indiretto, dal soggetto che utilizza il regime speciale IVA o dal suo rappresentante indiretto, dal rappresentante indiretto dell'importatore negli altri casi o, in via residuale, da chi disponga di tutte le informazioni necessarie art. 85, par. 2, Reg. (UE) 2026/2108.

La tassa di gestione dell'Unione rappresenta una delle innovazioni con effetto anticipato. La sua disciplina sostanziale, ad eccezione dei paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 20, si applica dall'entrata in vigore; l'obbligo di corrispondere la tassa decorre invece dieci giorni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato che ne stabilisce l'importo. La tassa è dovuta per articolo e riguarda i servizi resi per il trattamento della richiesta di immissione in libera pratica di merci vendute nell'ambito di transazioni a distanza. Non si tratta, quindi, di un onere generalizzato applicabile a tutte le importazioni - art. 20 Reg. (UE) 2026/2108.

Il calendario fa bene a distinguere la tassa di gestione dai dazi e dagli altri oneri eventual-

mente applicabili alle spedizioni di modico valore. La tassa costituisce infatti un prelievo autonomo, collegato al trattamento doganale della vendita a distanza, e deve essere considerata separatamente rispetto a eventuali misure tariffarie previste da altri atti dell'Unione.

A decorrere dal 1° luglio 2028, il collegamento tra dati doganali e dati IVA diviene più stretto. Per le merci importate nell'ambito dell'IOSS, i dati messi a disposizione delle autorità doganali devono comprendere anche le informazioni contenute nelle scritture IOSS. La condizione non è meramente documentale: essa serve a consentire il raffronto tra l'operazione commerciale, la posizione IVA e la dichiarazione doganale - art. 109 Reg. (UE) 2026/2108.

6. Il nuovo deposito doganale per le vendite a distanza

Dal 1° luglio 2028 sarà applicabile il regime speciale di deposito doganale per le vendite a distanza. L'accesso è riservato agli importatori per le vendite a distanza che utilizzano l'IOSS e possiedono lo status di operatore economico di fiducia e certificato, oppure ai loro rappresentanti indiretti.

Il regime presuppone che le merci siano conformi alle altre normative applicabili all'immissione in libera pratica, siano custodite in imballaggi collettivi prima della preparazione delle singole spedizioni e siano introdotte in quantità tali da consentire controlli doganali efficaci. Le autorità doganali e le altre autorità competenti possono controllare la conformità delle merci sia prima del vincolo al deposito, sia durante lo stoccaggio - art. 145 Reg. (UE) 2026/2108.

La disciplina configura quindi il deposito non come una semplice agevolazione logistica, ma come un istituto condizionato alla qualità dell'operatore, alla tracciabilità delle merci e alla controllabilità del magazzino. Gli operatori interessati dovranno valutare in anticipo l'adeguatezza delle proprie procedure di inventario, segregazione, tracciabilità e gestione delle informazioni.

7. Dati, interoperabilità e protezione delle informazioni

Il centro doganale digitale tratterà dati personali, commercialmente sensibili e dati relativi alle operazioni doganali. Il regolamento circoscrive le finalità di trattamento per categorie di soggetti: operatori economici, autorità doganali, Commissione, OLAF, Autorità doganale dell'UE, autorità fiscali, autorità statistiche, autorità sanitarie e autorità di vigilanza del mercato.

Il trattamento non è libero né generalizzato. Per ciascuna categoria di autorità, dovranno essere definiti, mediante atti di esecuzione, le modalità operative, le categorie specifiche di dati trattabili, le garanzie di necessità e proporzionalità e, ove necessario, i punti di contatto o le limitazioni alla successiva condivisione. Fino al 28 febbraio 2034, Commissione, OLAF e Autorità doganale dell'UE potranno continuare a trattare i dati provenienti dai sistemi elettronici esistenti sviluppati nel quadro del Reg. (UE) n. 952/2013, ma solo per le finalità espressamente previste dal Regolamento - art. 41 Reg. (UE) 2026/2108.

Per gli operatori, la riforma comporta una revisione della **governance** dei dati doganali. Dovranno essere assicurati: coerenza tra dati commerciali, fiscali, logistici e doganali, tracciabilità delle modifiche, gestione delle procure e dei poteri di rappresentanza, controllo degli accessi e conservazione della documentazione probatoria. La progressiva centralizzazione non elimina, ma accresce, l'esigenza di controllare l'origine e la qualità dei dati trasmessi.

8. L'Autorità doganale dell'UE

Il Regolamento istituisce l'Autorità doganale dell'UE quale organismo dell'Unione destinato a sostenere l'applicazione uniforme della normativa, la gestione dei rischi, la cooperazione operativa e lo sviluppo dell'ambiente doganale digitale.

La sua funzione non si esaurisce nella gestione tecnica **dell'hub**. L'Autorità è chiamata a favorire **standard** comuni, formazione, manuali operativi, coordinamento dei controlli, cooperazione tra autorità nazionali e supporto alla Commissione e agli Stati membri nei casi complessi di classifica-

zione, origine e valore. Potrà inoltre sostenere la gestione delle crisi e l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione - art. 232 Reg. (UE) 2026/2108.

La previsione di un'Autorità europea rafforza la dimensione sovranazionale dell'amministrazione doganale, ma non determina l'immediata sostituzione delle amministrazioni nazionali. Il calendario deve essere letto nel senso di una progressiva integrazione funzionale: gli Stati membri restano titolari delle attività operative nazionali, mentre l'Autorità europea assume compiti di coordinamento, supporto, gestione dei dati e sviluppo di **standard** comuni, secondo le rispettive decorrenze.

9. Osservazioni redazionali e cautele sulla lettura del calendario

Il calendario è strutturalmente utile, ma alcune voci richiedono una lettura particolarmente attenta.

In primo luogo, la voce relativa all'articolo 20, paragrafo 4, deve essere distinta dalla regola generale di pagamento della tassa. Il paragrafo 4 disciplina la riduzione dell'importo per le merci vendute a distanza e immesse in libera pratica dopo la custodia in un deposito doganale per vendite a distanza; la regola del pagamento almeno mensile è invece contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 20, che è ricompreso tra le disposizioni applicabili già dall'entrata in vigore. È quindi opportuno mantenere distinte, nel calendario, la decorrenza della disciplina della tassa, quella dell'obbligo di pagamento e quella della riduzione per le merci provenienti dal deposito.

In secondo luogo, l'istituire il centro doganale digitale il 20 settembre 2026 non significa che tutte le formalità debbano essere immediatamente assolve tramite **l'hub**. L'articolo 285 conserva la dichiarazione doganale fino al 30 giugno 2028 e stabilisce un passaggio differenziato: **e-commerce** e IOSS dal 1° luglio 2028, facoltà generalizzata dal 1° marzo 2031 e obbligatorietà generalizzata dal 1° marzo 2034. Tale scansione dovrebbe essere evidenziata graficamente nel calendario per evitare che l'istituzione dell'infrastruttura ven-

ga confusa con il suo utilizzo obbligatorio.

In terzo luogo, la permanenza degli atti delegati e di esecuzione fondati sul Reg. (UE) n. 952/2013 deve essere rappresentata come una regola di continuità transitoria, non come una proroga indefinita del vecchio codice. Tali atti restano applicabili fino alla loro sostituzione o abrogazione, nel quadro del nuovo Regolamento.

Infine, le descrizioni sintetiche delle disposizioni che attribuiscono poteri alla Commissione o disciplinano i rapporti tra istituzioni devono essere tenute distinte dalle prescrizioni materiali rivolte agli operatori economici. Una disposizione che conferisce un potere di esecuzione alla Commissione non produce necessariamente, da sola, un nuovo obbligo immediato per l'importatore o per il rappresentante doganale; può costituire invece la base giuridica per un successivo provvedimento attuativo.

10. Implicazioni operative per gli operatori

La riforma richiede un percorso di adeguamento progressivo. Nel periodo immediato, gli operatori dovranno anzitutto mappare i processi che dipendono dalle nuove definizioni, dalle vendite a distanza e dall'IOSS, verificando la corretta individuazione di importatore, rappresentante indiretto, spedizione e articolo.

In vista dell'applicazione della tassa di gestione, sarà necessario predisporre sistemi capaci di classificare correttamente gli articoli e di riconciliare il relativo addebito con la dichiarazione, la spedizione, il pagamento dell'obbligazione doganale e, ove rilevante, le scritture IOSS.

In vista del 1° luglio 2028, gli operatori interessati all'**e-commerce** dovranno verificare la capacità di fornire tempestivamente i dati nel centro doganale digitale, la qualità delle informazioni sul venditore, sull'acquirente, sul produttore, sull'origine, sul valore e sulla classificazione, nonché la coerenza con le scritture IVA. Gli operatori **Trust and Check** dovranno inoltre valutare l'eventuale accesso al deposito doganale per vendite a distanza e l'adeguatezza dei controlli interni.

Per la generalità delle imprese, il periodo fino al 2031 e o al 2034 non deve essere considerato un intervallo privo di adempimenti. Esso

costituisce una fase di preparazione e test, nella quale dovranno essere adattati i sistemi ERP, le interfacce con spedizionieri e rappresentanti doganali, i flussi documentali, i controlli sulla qualità dei dati e le procedure di gestione delle autorizzazioni.

11. Conclusione

Il calendario allegato rappresenta una guida alla gestione della transizione verso un modello doganale maggiormente centralizzato, digitale e basato sui dati.

Come già esplicitato, la riforma combina tre direttrici principali: la revisione della disciplina dell'**e-commerce**, la costruzione del centro doganale digitale dell'UE e la progressiva istituzionalizzazione dell'Autorità doganale dell'UE. La sua corretta applicazione richiede di evitare due letture opposte. Da un lato, non è corretto ritenere che il nuovo codice sia integralmente applicabile dal 20 settembre 2026. Dall'altro, non è corretto attendere il 21 settembre 2027 o il 1° luglio 2028 per iniziare l'adeguamento: molte definizioni, competenze, infrastrutture e procedure preparatorie sono già entrate nel quadro giuridico dell'Unione.

La chiave di lettura più utile è quindi quella di una riforma a strati: immediata per le definizioni, le istituzioni e i poteri attuativi; generale dal 21 settembre 2027; operativa per l'**e-commerce** e l'IOSS dal 1° luglio 2028; facoltativa per la generalità degli operatori dal 1° marzo 2031; obbligatoria per tutti, secondo la piena transizione digitale, dal 1° marzo 2034. Il calendario consente di focalizzare tale progressione, e pertanto - con le precisazioni sopra indicate - può costituire una base efficace per la pianificazione normativa, organizzativa e informatica degli operatori economici e delle amministrazioni coinvolte.

Commissione Regimi e Contenzioso

Umile Lucia Presidente, Albatri Patrizia, Bandinelli Elena, Barbero Edoardo, Berardi Giuseppe, Beretta Paolo, Blarasin Sandro, Bole Francesca, Cafagna Vito, Camerinelli Andrea, Cavallo Nicola, Composta Claudia, De Mari Giovanni, De Mari Manila, Di Franco Olga Roberta, Erriu Cristiano, Macera Maurizio, Mestieri Franco, Oliaro Luca, Pacifico Ubaldo, Pietraforte Stefano, Polidori Monica, Salvi Mattia, Severino Domenico, Sotgiu Nico, Taveri Ezio, Tonazzolli Mauro, Trompeo Alessandro

Disposizioni del CDU – Calendario di applicazione

Colonne 1-4: traduzione italiana del documento «UCC Provision – Application Timeline».

Colonna 5: spiegazione delle prescrizioni di ciascun articolo, verificata sul testo del Reg. (UE) 2026/21

Disposizione CDU	Base giuridica	Data	Descrizione	S
—	—	19 settembre 2026	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale	P C
—	Art. 287(1)	20 settembre 2026	Entrata in vigore — giorno successivo alla pubblicazione nella GU	D 2
—	Art. 287(2)	21 settembre 2027	Applicazione generale — data generale a decorrere dalla quale si applica il regolamento	D R I C
Art. 5(15)	Art. 287(3)(a)	20 settembre 2026	Definizione di «vendite a distanza»	S c c
Art. 5(16)	Art. 287(3)(a)	20 settembre 2026	Definizione di «regime IOSS»	È u
Art. 5(44)	Art. 287(3)(a)	20 settembre 2026	Definizione di «spedizione»	M n c
Art. 5(78)	Art. 287(3)(a)	20 settembre 2026	Definizione di «articolo»	U r È c
Art. 20 (eccetto parr. 1, 2 e 4)	Art. 287(3)(b)	20 settembre 2026	Tassa di gestione dell'Unione: disposizioni sulla base di calcolo della tassa, sugli obblighi di pagamento, sulla non rimborsabilità, sulla soluzione informatica transitoria, sulla relazione biennale della Commissione, sul potere degli Stati membri di imporre oneri per servizi specifici e sul potere della Commissione di adottare atti delegati e di esecuzione relativi alla tassa	P in P a v P P P 2 P a

952/2013 pubblicato nella GU L del 19.9.2026.

	Spiegazione delle prescrizioni
	Pubblicazione nella GU L del 19.9.2026. Il regolamento è stato adottato da Parlamento europeo e Consiglio a Strasburgo il 16.9.2026.
	Dal 20.9.2026 il regolamento esiste giuridicamente, ma si applicano solo le disposizioni elencate all'art. 287, par. 3. Tutte le altre attendono le date dei parr. 2, 4 e 5.
	Dal 21.9.2027 si applica tutto ciò che non ha una decorrenza diversa, compreso l'art. 284 che abroga il Reg. 952/2013: fino al 20.9.2027 resta quindi applicabile il vecchio codice. I Regg. 2015/2446 e 2015/2447 continuano ad applicarsi finché non saranno sostituiti da nuovi atti della Commissione; i riferimenti al 952/2013 si leggono con la tavola di concordanza allegata.
	Sono vendite a distanza le vendite di merci (o beni) importate da paesi o territori terzi, come definite dall'art. 14, par. 4, punto 2), della direttiva IVA 2006/112/CE. La nozione doganale coincide così con quella fiscale.
	È il regime speciale IVA del titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, cioè lo sportello unico per le importazioni (Import One-Stop Shop).
	Merci trasportate con lo stesso contratto di trasporto da uno speditore a un destinatario, con lo stesso mezzo (anche multimodale), provenienti dallo stesso paese o territorio terzo e dello stesso tipo, classe o descrizione, oppure condizionate insieme.
	Una o più merci di una spedizione con la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se richiesto dai requisiti in materia di dati, la stessa origine. È l'unità di calcolo della tassa di gestione («importo fisso per articolo», art. 20, par. 2): merci di classificazioni tariffarie diverse nella stessa spedizione generano più articoli.
chi a	Par. 3: l'importo corrisponde ai costi approssimativi dei servizi resi (verifica dei dati, analisi dei rischi, infrastruttura, controlli, servizi dell'Autorità doganale UE). Par. 5: la tassa è dovuta dal debitore dell'obbligazione doganale all'importazione (o da chi lo sarebbe in assenza di obbligazione) e si paga insieme all'obbligazione, almeno una volta al mese; per il resto valgono, mutatis mutandis, le norme sull'obbligazione doganale. Par. 6: la tassa non è rimborsabile. Par. 7: entro il 30.6.2028 la Commissione fornisce una soluzione informatica UE per il calcolo della tassa. Par. 8: ogni due anni la Commissione redige una relazione sui costi; la prima (SWD(2026) 283 del 21.9.2026) accompagna l'atto sull'importo. Par. 9: gli Stati membri possono chiedere oneri per servizi specifici: personale fuori orario o fuori sede, analisi e perizie, esame o campionamento e distruzione delle merci, controlli eccezionali.

Disposizione CDU	Base giuridica	Data	Descrizione	S
				P e
Art. 35	Art. 287(3)(c)	20 settembre 2026	Istituzione del centro doganale digitale dell'UE	I p
Art. 36	Art. 287(3)(c)	20 settembre 2026	Obiettivi del centro doganale digitale dell'UE	L c
Art. 37	Art. 287(3)(c)	20 settembre 2026	Sovranità digitale del centro doganale digitale dell'UE	L P S c I
Art. 38	Art. 287(3)(c)	20 settembre 2026	Funzionalità e caratteristiche del centro doganale digitale dell'UE	L a a c c G
Art. 39	Art. 287(3)(c)	20 settembre 2026	Fase pilota del centro doganale digitale dell'UE	P p
Art. 51	Art. 287(3)(c)	20 settembre 2026	Sviluppo, funzionamento e manutenzione del centro doganale digitale dell'UE	L c p c
Art. 41(10)	Art. 287(3)(d)	20 settembre 2026	Fino al 28 febbraio 2034, la Commissione, l'OLAF e l'Autorità doganale dell'UE possono trattare i dati provenienti dai sistemi elettronici di scambio esistenti sviluppati a norma del regolamento (UE) n. 952/2013	F e c
Art. 85(2)	Art. 287(3)(e)	20 settembre 2026	Fino al 30 giugno 2028, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci oggetto di vendite a distanza deve essere presentata dal soggetto registrato IOSS o dal suo rappresentante indiretto, dal soggetto che si avvale del regime speciale IVA o dal suo rappresentante indiretto, oppure da un'altra persona che ne abbia i requisiti	F c 2 c s

Spiegazione delle prescrizioni	
	Parr. 10-11: delega per fissare l'importo (esercitata con l'atto delegato del 21.9.2026: 2 EUR per articolo) e atti di esecuzione sulla procedura di riscossione.
	Il regolamento istituisce il centro doganale digitale dell'UE (EU Customs Data Hub), che sostituirà progressivamente la dichiarazione doganale e i sistemi nazionali secondo il calendario dell'art. 285.
E	L'hub è una piattaforma informatica centralizzata, sicura e ciberresiliente, punto centrale per lo scambio di dati con e tra le autorità doganali.
	L'infrastruttura è controllata solo dalla Commissione o dall'Autorità ed è situata nell'UE. Fornitori e subappaltatori devono essere stabiliti nell'UE, non controllati da imprese di paesi terzi e non soggetti a leggi straniere che impongano la divulgazione dei dati; per i servizi critici può servire il nulla osta di sicurezza. In caso di garanzie insufficienti il contratto può essere sospeso o risolto. I dati non si trasferiscono a paesi terzi, salvo i casi previsti dai titoli III e XIII o da accordi internazionali.
	L'hub gestisce formalità e controlli; calcola e notifica obbligazione doganale, tassa di gestione, IVA e accise all'importazione; gestisce le garanzie; effettua analisi dei rischi e dei dati anche con intelligenza artificiale (Reg. (UE) 2024/1689); dialoga con l'interfaccia unica marittima (EMSWe) ed EU CSW-CERTEX; consente sorveglianza, segnalazione di merci non conformi, accesso unico multilingue e portabilità dei dati verso i sistemi nazionali. Gli atti compiuti tramite l'hub, anche se automatizzati, restano imputabili a chi li compie (par. 4).
	Prima del 1.3.2034 la Commissione può avviare una fase pilota volontaria per testare l'hub, pubblicandone modalità tecniche, funzionalità testate e durata.
	La Commissione sviluppa e gestisce l'hub e può affidarlo all'Autorità doganale UE. I compiti comprendono specifiche tecniche, qualità dei dati, orientamenti per gli utenti, un punto di contatto pubblico di assistenza e la continuità operativa; gli aggiornamenti per IVA e accise nazionali restano a carico degli Stati membri.
o	Fino al 28.2.2034 Commissione, OLAF e Autorità possono trattare i dati (anche personali) dei sistemi elettronici esistenti del Reg. 952/2013, ma solo per le finalità dei parr. 3, 4 e 5 dell'art. 41. Il resto dell'art. 41 si applica dal 1.7.2028.
lle I	Fino al 30.6.2028 la dichiarazione per le vendite a distanza è presentata, in ordine: a) dal titolare IOSS o dal suo rappresentante indiretto; b) dal titolare del regime speciale IVA (titolo XII, capo 7, dir. 2006/112/CE) o dal suo rappresentante indiretto; c) negli altri casi, dal rappresentante indiretto dell'importatore; d) in via residuale, da chiunque disponga di tutte le informazioni richieste. Dal 1.7.2028 si passa all'hub.

Disposizione CDU	Base giuridica	Data	Descrizione	
Art. 175	Art. 287(3)(f)	20 settembre 2026	Disposizioni sul valore in dogana delle merci (metodi e regole per la determinazione del valore in dogana ai fini dei dazi all'importazione)	M d l
Art. 179(4)	Art. 287(3)(f)	20 settembre 2026	Disposizioni specifiche sul valore di transazione di merci identiche o simili	M d s
Art. 180	Art. 287(3)(g)	20 settembre 2026	Disposizioni sul metodo deduttivo e sul metodo del valore calcolato per la determinazione del valore in dogana, e potere della Commissione di adottare atti delegati che integrano tali metodi	R p i (c
Artt. 229, 230, 231	Art. 287(3)(h)	20 settembre 2026	Disposizioni sull'istituzione, la struttura e la governance dell'Autorità doganale dell'UE	A c c A A i c n
Artt. 234–244	Art. 287(3)(h)	20 settembre 2026	Organizzazione, funzionamento, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, direttore esecutivo, personale e norme di bilancio dell'Autorità doganale dell'UE	A v A c A C A n A a R e A b A n C

	Spiegazione delle prescrizioni
ci	Norma specifica per le vendite a distanza: il valore di transazione si determina sulla base della vendita a distanza, anche se conclusa mentre la merce è in deposito doganale per vendite a distanza (art. 145). Per le merci in deposito conta la vendita al consumatore, non l'introduzione in blocco.
	Nelle vendite a distanza, se l'importatore non dissipa i ragionevoli dubbi che il valore dichiarato corrisponda al prezzo totale effettivamente pagato, la dogana può rideterminarlo con il metodo secondario appropriato. L'importatore può comunque giustificare il valore entro un termine ragionevole.
	Riguarda il valore ai fini dei dazi all'esportazione: si basa sul prezzo della vendita per l'esportazione tra parti non collegate o, se manca o non è attendibile, su dati oggettivi come il prezzo di mercato di merci identiche o simili. Comprende le spese connesse all'esportazione, esclude quelle successive all'uscita; la dogana può chiedere prove supplementari; delega per definire i dati necessari.
a	Art. 229: istituisce l'Autorità doganale dell'UE, organismo dell'Unione con personalità giuridica e piena capacità giuridica in ogni Stato membro (può acquistare beni e stare in giudizio); la rappresenta il direttore esecutivo. Art. 230: la sede è a Lilla (Francia). Art. 231: l'Autorità contribuisce alla missione delle dogane. Obiettivi: sviluppare e gestire i sistemi informatici e usare al meglio i dati per vigilanza e gestione dei rischi; sostenere l'applicazione uniforme della normativa; coordinare la cooperazione operativa tra dogane; contribuire all'attuazione delle altre normative; cooperare con gli organismi UE sulle merci alle frontiere esterne.
di	Art. 234: gli organi sono consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, direttore esecutivo, eventuale vicedirettore e comitato consultivo. Art. 235: il consiglio di amministrazione ha un membro per Stato membro e due della Commissione, con diritto di voto, e uno del Parlamento europeo, senza voto; ciascuno ha un supplente. Art. 236: il consiglio elegge presidente e vicepresidente tra i membri con voto (uno dei due è della Commissione); mandato di 4 anni, rinnovabile una volta. Art. 237: almeno due riunioni ordinarie l'anno, più su richiesta della Commissione o di un terzo dei membri; il direttore partecipa senza voto; chi è in conflitto di interessi non partecipa alla decisione. Art. 238: il consiglio dà gli orientamenti generali, adotta bilancio annuale, regole finanziarie, relazione annuale, strategia antifrode e documento unico di programmazione, esercita i poteri di nomina sul personale, nomina direttore, vicedirettore, comitato esecutivo e contabile; istituisce il comitato esecutivo entro il 21.9.2029. Art. 239: decisioni a maggioranza assoluta dei membri con voto; due terzi per elezione del presidente, bilancio, conflitti di interesse, nomina del direttore e programmazione. Il direttore non vota. Art. 240: il comitato esecutivo (un membro della Commissione e quattro nominati dal consiglio, mandato di 2 anni) prepara le decisioni, ne controlla l'attuazione e il seguito di audit e indagini OLAF/EPPO; in urgenza adotta decisioni provvisorie da confermare entro 90 giorni.

Disposizione CDU	Base giuridica	Data	Descrizione	S
				A c c A c A L
Artt. 255–265	Art. 287(3)(h)	20 settembre 2026	Quadro finanziario, responsabilità, trasparenza e obblighi di rendicontazione dell'Autorità doganale dell'UE	A A I A A n A I A C A C A v A c n A S A c
Art. 268(9)	Art. 287(3)(i)	20 settembre 2026	Potere della Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali in materia di sanzioni	P c n
Art. 272(7)	Art. 287(3)(j)	20 settembre 2026	Potere della Commissione di adottare atti di esecuzione relativi alla sospensione o alla revoca dello status di operatore economico di fiducia e certificato (Trust and Check)	A s c
Artt. 282 e 283	Art. 287(3)(k)	20 settembre 2026	Art. 282: esercizio della delega del potere di adottare atti delegati. Art. 283: procedura di	A c

Spiegazione delle prescrizioni	
	Art. 241: il direttore esecutivo è nominato dal consiglio su una rosa di almeno tre candidati proposta dalla Commissione, dopo selezione pubblica; mandato di 5 anni prorogabile una volta; è rimosso solo dal consiglio su proposta della Commissione. Art. 242: il direttore gestisce l'Autorità in piena indipendenza, ne è il rappresentante legale, attua le decisioni del consiglio, prepara programmazione e relazione annuale e riferisce a Parlamento e Consiglio. Art. 243: il consiglio può creare il posto di vicedirettore esecutivo, nominato con le regole dell'art. 241. Art. 244: il vicedirettore assiste il direttore e ne fa le veci in caso di assenza, impedimento o vacanza. Le regole di bilancio vere e proprie (artt. 248-254) si applicano solo dal 21.9.2027.
	Art. 255: al personale si applicano lo statuto dei funzionari UE e il regime degli altri agenti (RAA). Art. 256: l'Autorità può avvalersi di esperti nazionali distaccati e di altro personale; le regole sul distacco le adotta il consiglio. Art. 257: si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione. Art. 258: accesso ai documenti (Reg. 1049/2001), protezione dei dati (Reg. 2018/1725) con un responsabile dedicato e attività di comunicazione secondo i piani del consiglio. Art. 259: segreto professionale (art. 339 TFUE) per organi, personale e collaboratori esterni, anche dopo la cessazione dell'incarico. Art. 260: norme di sicurezza per le informazioni classificate e sensibili, allineate a quelle della Commissione; gli scambi con paesi terzi richiedono l'approvazione della Commissione. Art. 261: regime linguistico del Reg. n. 1/1958; il regime interno lo decide il consiglio; le traduzioni le fa il Centro di traduzione degli organismi UE. Art. 262: la Commissione valuta l'Autorità entro il 21.9.2031 e poi ogni 5 anni; una valutazione su due verifica anche se mantenerla in attività. Art. 263: responsabilità contrattuale secondo la legge del contratto; extracontrattuale secondo i principi comuni degli Stati membri, con competenza della Corte di giustizia; UE e Stati rispondono dei debiti solo nei limiti del contributo versato. Art. 264: accordo sulla sede con lo Stato ospitante entro il 21.9.2028; possibilità di uffici locali in altri Stati membri in casi eccezionali. Art. 265: finché l'Autorità non è operativa la Commissione ne cura l'avvio; un suo funzionario può fare da direttore esecutivo ad interim, con poteri di nomina, spesa e contratti.
di	Fino al 21.9.2027 la Commissione può svolgere i compiti dell'Autorità doganale dell'UE. L'art. 268 nel suo complesso regola la cooperazione tra Autorità, dogane e altre autorità nazionali e UE (vigilanza del mercato, sanità, fisco, statistica).
di o	All'entrata in vigore gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi bilaterali esistenti sullo scambio di informazioni doganali con paesi terzi. Se un accordo è incompatibile con il diritto UE, lo Stato deve modificarlo entro il termine fissato dalla Commissione.
di di	Art. 282: la delega alla Commissione non ha un termine di durata ed è revocabile in qualsiasi momento da Parlamento o Consiglio. Prima dell'adozione si consultano gli esperti degli Stati membri; l'atto entra in

Disposizione CDU	Base giuridica	Data	Descrizione	S
			comitato (comitato del codice doganale) per gli atti di esecuzione	t A R
Tutte le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione	Art. 287(3)(k)	20 settembre 2026	Tutte le disposizioni del regolamento che conferiscono alla Commissione poteri delegati e di esecuzione	L f c n
Art. 20(2)	Art. 287(4)	10 giorni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell'art. 20(10) — data da confermare	L'obbligo stesso relativo alla tassa di gestione dell'Unione (il prelievo applicato dalle autorità doganali agli importatori in relazione al trattamento delle merci, all'importo fissato dall'atto delegato di cui all'art. 20(10))	L t i A s c D a
Art. 20(4)	Art. 287(5)(a)	1° luglio 2028	Pagamento della tassa di gestione dell'Unione da parte degli importatori per le vendite a distanza che si avvalgono del regime IOSS (regola del pagamento mensile)	R s L
Artt. 74 e 75	Art. 287(5)(a)	1° luglio 2028	Messa a disposizione dei dati per il vincolo delle merci a un regime doganale tramite il centro doganale digitale dell'UE (art. 74) e notifica della disponibilità delle merci (art. 75)	A c s a a n A c c D c
Art. 109(3)(b)	Art. 287(5)(a)	1° luglio 2028	Condizione specifica per l'immissione in libera pratica relativa al pagamento o alla garanzia della tassa di gestione dell'Unione	R L 3 L 2

	Spiegazione delle prescrizioni
er	vigore se non ci sono obiezioni entro 2 mesi, prorogabili di 2. Per il primo atto sulla tassa di gestione il termine è di 30 giorni (par. 7). Art. 283: la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale (Reg. (UE) n. 182/2011), con procedura consultiva (par. 2), d'esame (par. 4) e relative varianti d'urgenza (parr. 3 e 5).
	Le deleghe si applicano subito perché la Commissione possa adottare gli atti attuativi in tempo. L'art. 286 fissa i termini: tassa di gestione entro il 29.9.2026 (adottata il 21.9.2026); regole dell'hub per l'e-commerce entro il 1.7.2027; soglie di inosservanza sistematica nelle vendite a distanza entro il 1.3.2028; regole per l'hub facoltativo entro il 1.3.2029 e per quello obbligatorio entro il 31.1.2033.
	In deroga alla gratuità dei controlli, la dogana riscuote una tassa di importo fisso per articolo per il trattamento della richiesta di immissione in libera pratica di merci vendute a distanza, qualunque ne sia il valore. Non riguarda le altre importazioni. Atto delegato C(2026) 6694 del 21.9.2026: 2 EUR per articolo. Entra in vigore alla pubblicazione in GU e si applica dal decimo giorno. Con il termine di obiezione di 30 giorni, la tassa dovrebbe partire nel corso di novembre 2026. Da non confondere con il dazio temporaneo di 3 EUR per articolo del Reg. (UE) 2026/382 (spedizioni fino a 150 EUR, dal 1.7.2026 al 1.7.2028): i due prelievi si sommano.
le e)	Prevede un importo ridotto della tassa di gestione per le merci immesse in libera pratica dopo essere state custodite in un deposito doganale per vendite a distanza (art. 145). L'importo non è ancora fissato. La regola del pagamento almeno mensile è invece nel par. 5, già applicabile dal 20.9.2026.
	Art. 74: importatori, esportatori e titolari del transito mettono i dati nell'hub appena disponibili e prima di notificare la disponibilità delle merci; la notifica conferma l'intenzione di vincolarle al regime e sostituisce la presentazione della dichiarazione. Chi usa l'IOSS fornisce i dati entro il giorno successivo all'accettazione del pagamento. In casi giustificati parte dei dati può arrivare dopo lo svincolo (su autorizzazione, o direttamente per i Trust & Check), mai per l'importatore per vendite a distanza. Le merci sono vincolate allo svincolo; la data di riferimento è quella della notifica di disponibilità. Art. 75: la notifica di disponibilità può coincidere con la notifica di arrivo nel territorio doganale (se custodia o vincolo avvengono all'ufficio di entrata) o con la notifica di arrivo al punto di uscita (se la custodia avviene all'ufficio di uscita). Dal 1.7.2028 l'hub è obbligatorio per e-commerce e IOSS; per gli altri diventa facoltativo dal 1.3.2031 e obbligatorio dal 1.3.2034.
	Per le merci importate da un importatore per vendite a distanza che usa l'IOSS, i dati per l'immissione in libera pratica devono comprendere anche le informazioni delle scritture IOSS conservate ai sensi dell'art. 369 quinquies, par. 1, della direttiva IVA. Così dati doganali e IVA si possono incrociare. Il pagamento o la garanzia dei dazi e degli altri oneri è una condizione distinta, alla lett. c), applicabile dal 21.9.2027.

Disposizione CDU	Base giuridica	Data	Descrizione	S
Art. 145	Art. 287(5)(a)	1° luglio 2028	Regime di deposito doganale per le vendite a distanza	S r p L c D
Art. 183(2)(c)	Art. 287(5)(a)	1° luglio 2028	Norma specifica sul luogo in cui sorge l'obbligazione doganale per le merci oggetto di vendite a distanza vincolate al regime di immissione in libera pratica	S a
Art. 191(2)	Art. 287(5)(a)	1° luglio 2028	Norme sul debitore dell'obbligazione doganale nel contesto delle vendite a distanza / del regime IOSS	R a n
Art. 223(1)(m)	Art. 287(5)(a)	1° luglio 2028	Estinzione dell'obbligazione doganale in circostanze specifiche connesse alle vendite a distanza / alla tassa di gestione	L i l' c
Art. 41 (eccetto par. 10); artt. 42–45	Art. 287(5)(b)	1° luglio 2028	Finalità del trattamento dei dati nel centro doganale digitale dell'UE (art. 41); diritto dell'EPPO di ottenere i dati (art. 42); diritti di Europol e Frontex (art. 43); categorie di dati personali e di interessati (art. 44); periodi di conservazione (art. 45)	A c A r A e A p c A p c A s
Art. 78	Art. 287(5)(c)	1° luglio 2028	Svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte degli operatori economici di fiducia e certificati (Trust and Check)	L s a s L g

	Spiegazione delle prescrizioni
e a	Solo gli importatori per vendite a distanza che usano l'IOSS e hanno lo status Trust & Check, o i loro rappresentanti indiretti, possono essere autorizzati a custodire le merci in un deposito doganale privato prima della vendita. Le merci devono essere conformi alle normative per l'immissione in libera pratica, in imballaggi collettivi di merci simili non ancora suddivise in spedizioni singole e in quantità che consentano controlli efficaci. Dogana e altre autorità possono controllarle prima e durante lo stoccaggio.
o	Stabilisce il momento in cui sorge l'obbligazione: per chi usa l'IOSS, all'accettazione del pagamento, anziché alla notifica di disponibilità delle merci. Il fatto generatore doganale si allinea a quello IVA.
	Riguarda il calcolo dei dazi: nelle vendite a distanza IOSS si applicano le norme (aliquote e misure) vigenti al momento dell'accettazione del pagamento. Eventuali modifiche tariffarie tra vendita e arrivo delle merci non incidono.
e	L'obbligazione per merci vendute a distanza si estingue se le merci non entrano nell'Unione e non sono immesse in libera pratica, oppure se la vendita è annullata prima della notifica dell'obbligazione e l'importatore invalida i dati forniti. Serve perché nell'IOSS l'obbligazione sorge al pagamento, prima dell'arrivo delle merci.
di ci i	Art. 41: chi può usare i dati dell'hub e per cosa. Gli operatori, solo per adempiere i propri obblighi e dimostrare la conformità; le dogane, per attuazione, controlli, gestione dei rischi e cooperazione; poi Autorità, Commissione, OLAF, autorità fiscali, statistiche, sanitarie e di vigilanza del mercato, ciascuna nei limiti delle proprie finalità e con garanzie fissate da atti di esecuzione. Art. 42: la Procura europea (EPPO) ottiene su richiesta i dati necessari alle sue indagini, tramite l'Autorità e un'interfaccia digitale dedicata. Art. 43: Europol ottiene dati, anche personali, per compiti di natura doganale; Frontex solo dati non personali o aggregati per l'analisi dei rischi alle frontiere. Le richieste sono motivate e verificate dall'Autorità. Art. 44: elenca gli interessati (operatori registrati, soggetti occasionali, persone citate nei documenti, personale autorizzato) e le categorie di dati trattabili, tra cui procure, dati di rappresentanza doganale, dati finanziari e su violazioni e reati. Art. 45: i dati personali si conservano al massimo 10 anni, salvo indagini o procedimenti in corso; poi sono cancellati o anonimizzati.
à i	La dogana può autorizzare i Trust & Check a svincolare le merci per suo conto al ricevimento o alla spedizione presso la propria sede, se mettono a disposizione i dati e le informazioni in tempo reale su arrivi e partenze. Può autorizzare anche autocontrolli; l'operatore deve segnalare subito le merci sospette di non conformità. La dogana può comunque chiedere di presentare le merci e sospendere l'autorizzazione in caso di nuovo grave rischio. Chi gestisce un deposito per vendite a distanza svincola solo merci pronte per la vendita.

Disposizione CDU	Base giuridica	Data	Descrizione	S
Art. 205(5) e (6)	Art. 287(5)(d)	1° luglio 2028	Diritto degli operatori economici di fiducia e certificati di determinare periodicamente l'obbligazione doganale complessiva per tutte le merci svincolate in un dato periodo, e relative norme procedurali	a c p c h
Art. 208(2)	Art. 287(5)(d)	1° luglio 2028	Pagamento differito dell'obbligazione doganale da parte degli operatori economici di fiducia e certificati	h c s h h

	Spiegazione delle prescrizioni
e D,	Par. 5: il Trust & Check calcola da sé l'obbligazione complessiva per le merci svincolate in un periodo fino a 31 giorni e la comunica, con il dettaglio per merce, entro 5 giorni dalla fine del periodo; la comunicazione vale come notifica dell'obbligazione. Par. 6: l'importatore IOSS con status Trust & Check, nella stessa comunicazione, rettifica o invalida i dati delle merci rese (tornate al deposito, allo speditore o comunque uscite dall'Unione), con la relativa prova.
ci	Riguarda la contabilizzazione: per i Trust & Check la dogana può contabilizzare in un'unica soluzione i dazi di tutto il periodo dell'art. 205, par. 5, entro 14 giorni dalla sua fine, anziché entro 14 giorni da ogni svincolo. La dilazione di pagamento è invece nell'art. 212, par. 2: con garanzia, 30 giorni dalla fine del periodo, ridotti della metà della durata del periodo stesso (art. 213).